Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 18 giugno 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 159 DEL 18 GIUGNO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1971/1981, sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUINTA estrazione eseguita il 30 aprile 1976; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4386)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1976, n. **418**.

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario presso l'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, con cui tra l'altro è stato attribuito un posto di assistente ordinario alla seconda cattedra di economia e politica agraria della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma;

Visto il telegramma del 23 marzo 1976, protocollo G/69595, con cui il rettore dell'Università degli studi di Roma comunica che il posto in questione è vacante dal 1° gennaio 1972;

Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura del posto nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuto che per tale ragione siano venute meno le motivate esigenze didattiche e scientifiche che, a suo tempo, determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario, già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, alla seconda cattedra di economia e politica agraria della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, è recuperato.

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario di cui al precedente articolo è assegnato alla seconda cattedra di clinica ostetrica e ginecologica (riservato ad assistente radiologo) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1976, n. **419.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma di S. Luigi, in Ceccano.

N. 419. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ferentino 30 aprile 1970, integrato con due dichiarazioni del 15 dicembre 1973 e 12 febbraio 1975, relativo all'erezione della vicaria curata autonoma di S. Luigi, in contrada Colle Pirolo del comune di Ceccano (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1976, n. **420.**

Modificazioni all'atto costitutivo ed allo statuto dell'associazione « Istituto per la cooperazione universitaria », in Roma.

N. 420. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni all'art. 1 dell'atto costitutivo e agli articoli 1 e 2 dello statuto (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 921) dell'associazione « Istituto per la cooperazione universitaria », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1976.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della pirobetta n. 17.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1921, pubblicato nel foglio d'ordini ministeriale 29 settembre 1921, art. 17, dal quale risulta che la pirobetta n. 17 è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato attuale dell'unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5742 in data 24 febbraio 1976 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa:

Decreta:

Articolo unico

La pirobetta n. 17, di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1976.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1976

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1976
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 351

(7146)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1975.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della XXI sessione dell'Associazione internazionale del congresso delle ferrovie.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1975, n. 113, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1975, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1354 del 9 luglio 1975;

Decreta:

E' emesso un francobollo celebrativo della XXI sessione dell'Associazione internazionale del congresso delle ferrovie, nel valore da L. 70.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; tiratura: quindici milioni di esemplari; foglio: 50 esemplari; policromia (tre colori e oro).

La vignetta raffigura, stilizzato, il gruppo motore di una locomotiva. In alto, su fondo di colore, è posta la leggenda in chiaro « ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE CONGRESSO DELLE FERROVIE »; nel corpo della vignetta, orizzontalmente, la parola « A.I.C.C.F. U.I.C. XXI SESSIONE »; in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 70 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1975

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1976
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 231

(6877)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1975.

Valori e caratteristiche tecniche di tre francobolli ordinari aventi come soggetti la Fontana del Rosello a Sassari, la Fontana di piazza Fontana a Milano e la Fontana delle 99 cannelle a L'Aquila.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le Fontane d'Italia, l'Arte italiana, i Ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il Turismo;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1974, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'emissione, nel 1975, di altri tre francobolli della serie ordinaria « Fontane d'Italia » aventi come soggetti una fontana della Sardegna, una fontana della Lombardia e una fontana dell'Abruzzo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1359 del 15 ottobre 1975;

Decreta:

Sono emessi, nel valore unico di L. 70, tre francobolli della serie ordinaria « Fontane d'Italia », aventi come soggetti la Fontana del Rosello a Sassari, la Fontana di piazza Fontana a Milano, e la Fontana delle 99 cannelle a L'Aquila.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura 13¼ × 14; foglio: 50 esemplari; quadricromia, ottenuta con tre colori offset e uno calcografico.

Le vedute sono racchiuse entro una cornice, identica per tutti i soggetti, di stile composito, che si adegua alle differenti architetture delle fontane sopra citate.

La cornice delimita uno spazio in cui, oltre alla rappresentazione della fontana, trova posto, in alto, il nome della città ove essa è collocata.

In una targa posta alla base della cornice è inserito il nome della fontana.

Leggende comuni ai tre soggetti sono: in alto, a sinistra della cornice, la lettera « L » e, a destra, il valore « 70 »; in basso, tra due volute della cornice, la parola « ITALIA ».

Tutte le leggende sono in nero e in carattere romano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1975

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1976
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 257

(6749)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Sospirolo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1971 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le Masiere del lago di Vedana in comune di Sospirolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sospirolo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché trattasi di biotipo di elevato interesse naturalistico, gravemente minacciato di alterazioni o distruzioni, che comprende figure e strutture terrestri e di vita vegetativa di rara bellezza con prerogative geologiche di grande interesse scientifico e con esemplari della flora nostrana, cospicui per importanza di forme e di disposizione;

Decreta:

La zona delle Masiere del lago di Vedana, sita nel territorio del comune di Sospirolo (Belluno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa nella seguente perimetrazione:

Comune di Sospirolo:

foglio n. 34: mappali numeri 113, 115, 114, 112, 110, 111, 109, 108, 103, 207, 85, 19, 199, 230, 229, 82, 83, 79, 245, 242, 214, 71, 69, 197, 70, 194, 193, 192, 191, 195, 51, 52, 54, 53, 55, 57, 175, 176, 61;

foglio n. 35: mappali numeri 70, 204, 205, 73, 206, 209, 76, 77, 138, 139, 143, 173, 118, 226, 119, 121, 124, 123, 125;

foglio n. 36: mappali numeri 197, 183, 202, 122, 207, 78, 230, 79, 126, 128, 138, 139, 226, 209, 211, 141, 142, 222, 151, 193, 163, 174;

foglio n. 44: mappali numeri 115, 114, 32, 36, 37, 85, 50, 54, 56, 74, 121;

foglio n. 43: mappali numeri 169, 163, 168, 167, 159;

foglio n. 51: mappali numeri 1, 88, 122;

foglio n. 43: mappali numeri 253, 354, 356, 104, 106, 107, 108, 112, 113, 326, 329, 123, 84, 298, 286, 81, 80, 251, 40, 35, 34, 33, 25, 24, 2, 1, 3, 292, 4, 6, 7, 11;

foglio n. 36: mappali numeri 186, 86, 82, 62.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La soprintendenza ai monumenti del Veneto curerà che il comune di Sospirolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 aprile 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

In questo giorno 2 dicembre 1971 alle ore 16 si è radunata nel palazzo dell'amministrazione provinciale di Belluno la commisisone provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

OGGETTO: Masiere lago di Vedana: vincolo paesaggistico - comune di Sospirolo.

(*Omissis*).

La commissione, considerato che le Masiere del lago di Vedana comprendono aspetti e conformazioni del terreno e di vegetazione che al cospicuo carattere di bellezza naturale uniscono il pregio della rarità; considerato, inoltre, che le Masiere del lago di Vedana hanno una propria singolarità geologica di natura scientifica; considerato, infine, che le Masiere del lago di Vedana sono particolarmente sottoposte a interessi privati che potrebbero rovinarne le caratteristiche; con voti unanimi, resi in forma palese; delibera di proporre il vincolo paesaggistico sulle Masiere del lago di Vedana entro i confini di cui all'allegata planimetria che forma parte integrante della presente deliberazione.

(*Omissis*).

(6560)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Psiconeurina Ganassini » della ditta Laboratori Ganassini, in Milano. (Decreto di revoca n. 4782/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 15 aprile 1954 e 31 marzo 1964 con i quali vennero registrate ai numeri 5427/*C* e 5427/*D* rispettivamente le categorie fiale e supposte « tipo ormonico » della specialità medicinale denominata « Psiconeurina Ganassini » a nome della ditta Laboratori Ganassini, con sede in Milano, via Gaggia n. 16, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4391/*R* del 19 aprile 1974 con il quale è stata revocata, in seguito a rinuncia, la categoria supposte tipo ormonico della suddetta specialità medicinale;

Considerato che la restante categoria fiale tipo ormonico del prodotto in questione, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria fiale « tipo ormonico » della specialità medicinale denominata « Psiconeurina Ganassini », registrata ai n. 5427/*C*, in data 15 aprile 1954 e 31 marzo 1964, a nome della ditta laboratori Ganassini di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6739)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Osfavit calcium » della ditta Panther Osfa Chemie S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 4718/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 25 febbraio 1956, 10 ottobre 1964 e 25 gennaio 1971 con i quali vennero registrate ai numeri 10863, 10863/1, 10863/2, 10863/*A*, 10863/*B*, 10863/*B*-1, 10863/*B*-2 e 10863/*C* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Osfavit calcium » (fiale 10 × 2 cc tipo semplice), la relativa serie fiale 10 × 5 cc tipo semplice, la relativa serie fiale 5 × 10 cc tipo semplice, la relativa categoria sciroppo tipo semplice in flacone da g 300, la relativa categoria fiale 10 × 2 cc tipo arsenicale, la relativa serie di categoria fiale 10 × 5 cc tipo arsenicale, la relativa serie di categoria fiale 5 × 10 cc tipo arsenicale e la relativa categoria sciroppo tipo arsenicale in flacone da g 150, a nome della ditta Panther Osfa Chemie S.r.l., con sede in Milano, via Doberdò, 16, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, limitatamente alle preparazioni tipo arsenicale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della categoria fiale 10 × 2 cc tipo arsenicale, della serie di categoria fiale 10 × 5 cc tipo arsenicale, della serie di categoria fiale 5 × 10 cc tipo arsenicale e la categoria sciroppo tipo arsenicale in flacone da g 150 della specialità medicinale denominata « Osfavit calcium », registrate, con provvedimenti in data 25 febbraio 1956, 10 ottobre 1964 e 25 gennaio 1971, rispettivamente a numeri 10863/*B*, 10863/*B*-1, 10863/*B*-2 e 10863/*C*, a nome della ditta Panther Osfa Chemie S.r.l. di Milano.

Restano confermate le registrazioni della specialità medicinale suddetta fiale 10 × 2 cc tipo semplice, della relativa serie fiale 10 × 5 cc tipo semplice, della relativa serie fiale 5 × 10 cc tipo semplice e della relativa categoria sciroppo tipo semplice in flacone da g 300, registrate rispettivamente ai numeri 10863, 10863/1, 10863/2 e 10863/*A* a nome della medesima ditta.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6741)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Corticoflavina fortius » della ditta Prodotti farmaceutici Zenit S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4779/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 2 aprile 1971 con il quale venne registrata al n. 2321/*A* la specialità medicinale denominata « Corticoflavina fortius » fiale a nome della ditta Prodotti farmaceutici Zenit S.p.a., con sede in Milano, via Ampère, 33, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la domanda del 12 febbraio 1974 con la quale la ditta S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T., con sede in Mede (Pavia), corso Cavour, 78, chiedeva la registrazione a proprio nome della suaccennata specialità medicinale, avendola acquistata dalla ditta Zenit di Milano con atto privato del 6 dicembre 1973, registrato a Legnano l'11 dicembre 1973 al n. 5673;

Atteso che questo Ministero non ha dato corso al richiesto passaggio di proprietà;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto ha avuto esito non favorevole, essendo risultata la composizione dello stesso non corrispondente al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Corticoflavina fortius » fiale, registrata al n. 2321/A, in data 2 aprile 1971, a nome della ditta Prodotti farmaceutici Zenit S.p.a. di Milano, e acquistata con atto privato del 6 dicembre 1973 dalla ditta S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T. di Mede (Pavia).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6742)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1976.

Annullamento del decreto ministeriale 7 gennaio 1976, concernente lo scioglimento della società cooperativa edilizia Silp Napoli n. 1 S.r.l., in Napoli, e la nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1976, con il quale la socetà cooperativa edilizia Silp Napoli n. 1 S.r.l., con sede in Napoli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Ambrosino Mario Filagrossi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 28 gennaio 1976 con la quale il predetto avv. Filagrossi ha comunicato che la cooperativa di cui trattasi era già stata dichiarata fallita dal tribunale di Napoli con sentenza del 27-28 febbraio 1974;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 7 gennaio 1976, con il quale la società cooperativa edilizia Silp Napoli n. 1 S.r.l., con sede in Napoli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona dell'avv. Ambrosino Mario Filagrossi, è annullato.

Roma, addì 7 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6875)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Vallada Agordina.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 novembre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del colle di Celentone nel comune di Vallada Agordina;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vallada Agordina;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è formata da un altipiano costituito quasi esclusivamente da prati interrotti qua e là da macchie di conifere alle pendici del quale sorge solitaria la chiesa di S. Simon (1400), è un paesaggio naturale di particolare bellezza panoramica, come punto di vista o di belvedere, dove il pubblico può accedere, è contemporaneamente, visibile a sua volta, dalle alture circostanti cui esso stesso può essere ammirato e viene a comporre nel suo insieme un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del colle di Celentone sita nel territorio del comune di Vallada Agordina (Belluno), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3), 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

foglio n. 10, mappali numeri 37, 35, 34, 33, 31, 30, 29, 27, 26, 25, 24, 22, 21, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 39, 40, 166, 170, 330, 176, 179, 180, 182, 187, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 208, 210, 212, 213, 215, 216, 218, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 354, 302, 305, 306, 307, 309, 310, 307, 318, 322, 323, prosegue sul foglio n. 12 coi mappali numeri 65, 64, 143, 145, 313, 284, 133, 132, 316, 99, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 163, 162, 167, 172, 171, 170, 169, 168, 164, 157, 152, 118, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 11, 24, 22, 14, 13, 2, 1, 3, 4, 5, 6.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto curerà che il comune di Vallada Agordina provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro i termini previsti dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 22 maggio 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

In questo giorno 8 novembre 1971 alle ore 16 si è radunata nel palazzo dell'amministrazione provinciale di Belluno la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Vincolo paesaggistico colle Celentone, comune di Vallada Agordina.

Il presidente illustra ai presenti i motivi per i quali sarebbe opportuno estendere il vincolo paesaggistico al colle Celentone.

(*Omissis*).

La commissione con voti favorevoli sette e uno astenuto (sindaco di Vallada Agordina), resi per alzata di mano, approva la proposta di vincolare paesaggisticamente il colle Celentone.

(*Omissis*).

(6744)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1976.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Verona, per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962, col quale è stata istituita la borsa merci di Verona;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Verona approvato con decreto ministeriale 30 gennaio 1964;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona formulata con deliberazione 5 dicembre 1975, n. 12/538;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Verona per l'anno 1976 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Benedetti dott. Francesco;
2) Speri Raffaello;
3) Bercelli dott. Renzo;
4) Montresor comm. Bruno;
5) Pasti ing. Francesco;
6) Furiani Marcellino;
7) Veronesi gr. uff. Apollinare.

Membri supplenti:

1) Formenti Renzo;
2) Mantovani avv. Rodolfo;
3) Zanetti rag. Riccardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6559)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1976.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Mediocredito regionale della Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 28 del vigente statuto del Mediocredito della Toscana, ente di diritto publico, con sede in Firenze, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1973 con cui sono stati nominati un sindaco effettivo ed uno supplente dell'Istituto in parola;

Considerato che detti componenti sono scaduti dalla carica.

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Giuliano Passalacqua ed il dott. Domenico Pessolano sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7155)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 19/1976. Forniture di energia elettrica per usi agricoli

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1/1975 del 16 gennaio 1975;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1974 del 13 agosto 1974;

Considerata l'opportunità di estendere a favore delle cooperative o dei consorzi che svolgono attività agricola le agevolazioni tariffarie e l'esenzione del sovrapprezzo termico previsto per gli usi agricoli;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n 98;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'applicazione delle norme per la disciplina dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica e del sovrapprezzo termico e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono assimilate alle forniture per usi agricoli di cui al cap. I, paragrafo *B*), punto 4) del provvedimento n. 1/1975, le forniture impiegate per la trasformazione o alienazione dei prodotti agricolo-alimentari da parte di consorzi o cooperative, quando i prodotti derivano esclusivamente o prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dalle attività a questa connesse, effettuate dai soci conferenti.

L'applicazione delle tariffe di cui al cap. I, paragrafo *B*), punto 4) del provvedimento n. 1/1975 e/o l'esenzione del sovrapprezzo termico, di cui al punto 2, comma *B*), del provvedimento n. 38/1974, avrà luogo su richiesta circostanziata degli utenti interessati ed a partire dalla data della richiesta stessa all'impresa elettrica fornitrice, da trasmettere a mezzo raccomandata.

Roma, addì 15 giugno 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato - Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(7271)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Cantina sociale unificata », in Caprarola.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1976, il dott. Roberto Massatani è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Cantina sociale unificata », in Caprarola (Viterbo), in sostituzione del rag. Marcello Chiodo.

(7021)

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « San Marco », in San Pietro a Maida.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il dott. Ferdinando Perri è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « San Marco », in San Pietro a Maida (Catanzaro), in sostituzione del dott. Tommaso Navarra, deceduto.

(7022)

Sostituzione del commissario liquidatore della società Cooperativa dei ceramisti di Seminara a r.l., in Seminara

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il dott. Michele Medici è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa dei ceramisti di Seminara a r.l., in Seminara (Reggio Calabria), sciolta con precedente decreto 11 giugno 1975, in sostituzione dell'avv. Domenico Sciarrone, che ha rinunciato all'incarico.

(7023)

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Accordo maggiore, in Roma, costituita per rogito Riboldi in data 22 settembre 1964, rep. numero 65746, reg. soc. n. 3841;

2) società cooperativa edilizia Adriapaola, in Roma, costituita per rogito Salciarini in data 16 settembre 1964, rep. numero 59114, reg. soc. n. 3024;

3) società cooperativa edilizia Adriatica II-A, in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 21 ottobre 1963, rep. n. 113707, reg. soc. n. 3126;

4) società cooperativa edilizia Alcicaro, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 10 marzo 1954, rep. n. 19148, reg. soc. n. 1083;

5) società cooperativa edilizia Alcide De Gasperi, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 21 dicembre 1957, rep. numero 28873, reg. soc. n. 1131;

6) società cooperativa edilizia Altair, in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 6 marzo 1954, rep. n. 17187, reg. soc. numero 955;

7) società cooperativa edilizia Amicizia, in Roma, costituita per rogito Bellini in data 29 ottobre 1963, rep. n. 45816/14584, reg. soc. n. 3243;

8) società cooperativa edilizia Andrea Costa, in Roma, costituita per rogito Janiri in data 27 novembre 1963, rep. n. 175054, reg. soc. n. 740;

9) società cooperativa edilizia Argemone, in Roma, costituita per rogito Ghi in data 4 ottobre 1963, rep. n. 5890, registro soc. n. 3007;

10) società cooperativa edilizia Aria e Sole 1956, in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 30 marzo 1956, rep. n. 25432, reg. soc. n. 781;

11) società cooperativa edilizia Astra, in Roma, costituita per rogito Mossolin in data 28 dicembre 1949, rep. n. 23600, reg. soc. n. 667;

12) società cooperativa edilizia Ausonia, già Esperia, in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 11 agosto 1948, rep. n. 28432, reg. soc. n. 1723;

13) società cooperativa edilizia Avemar, in Roma, costituita per rogito Capparella in data 20 giugno 1963, rep. n. 94184, reg. soc. n. 1965;

14) società cooperativa edilizia Avicenna, in Roma, costituita per rogito Rosa in data 2 ottobre 1954, rep. n. 22451, reg. soc. n. 3381;

15) società cooperativa edilizia Azione letteraria italiana - ALI, in Roma, costituita per rogito Salerno in data 19 giugno 1964, rep. n. 100461, reg. soc. n. 2950;

16) società cooperativa edilizia Balduina 60, in Roma, costituita per rogito Dobici in data 5 gennaio 1960, rep. numero 205785/3251, reg. soc. n. 58;

17) società cooperativa edilizia Bell'Aurora, in Roma, costituita per rogito Faso in data 12 marzo 1954, rep. n. 5824/2381, reg. soc. n. 1048;

18) società cooperativa edilizia Biancavilla, in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 24 giugno 1963, rep. numero 20046, reg. soc. n. 2202;

19) società cooperativa edilizia Bonaventura, in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 30 ottobre 1956, rep. numero 21312, reg. soc. n. 2147;

20) società cooperativa di produzione e lavoro Camilluccia solatia, in Roma, costituita per rogito De Pascale in data 21 marzo 1963, rep. n. 347774, reg. soc. n. 1462;

21) società cooperativa edilizia Casa di grazia numero tre, in Roma, costituita per rogito Galiani in data 3 dicembre 1965, rep. n. 3019, reg. soc. n. 41;

22) società cooperativa edilizia Casa nova nostra, in Roma, costituita per rogito Armati in data 21 maggio 1956, rep. n. 14051, reg. soc. n. 1102;

23) società cooperativa edilizia Cassia decimo, in Roma, costituita per rogito Dobici in data 30 giugno 1959, rep. numero 180936/2730, reg. soc. n. 1269;

24) società cooperativa di produzione e lavoro Costruzioni centro sud, in Roma, costituita per rogito Squillaci in data 19 gennaio 1966, rep. n. 63801, reg. soc. n. 276;

25) società cooperativa edilizia Edera prima, in Roma, costituita per rogito Bellini in data 9 ottobre 1963, rep. n. 45558/14512, reg. soc. n. 2989;

26) società cooperativa edilizia Edera seconda, in Roma, costituita per rogito Bellini in data 9 ottobre 1963, rep. numero 45557/14511, reg. soc. n. 2986;

27) società cooperativa edilizia Geope, in Roma, costituita per rogito Panichi in data 31 agosto 1964, rep. n. 67156, reg. società n. 3957;

28) società cooperativa di produzione e lavoro Impresa artigiana lavori edili - I.A.L.E., in Roma, costituita per rogito Bellini in data 23 novembre 1946, rep. n. 1293, reg. soc. n. 2723;

29) società cooperativa edilizia La Palafitta, in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 9 gennaio 1957, rep. numero 21641, reg soc. n. 204;

30) società cooperativa di produzione e lavoro La Ricostruzione nazionale, in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 26 ottobre 1949, rep. n. 16058, reg. soc. n. 2392;

31) società cooperativa edilizia Oasi di Decima, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 17 luglio 1964, rep. numero 53066, reg. soc. n. 3392;

32) società cooperativa edilizia Ognit, in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 5 febbraio 1959, rep. n. 69616, reg. società n. 3672;

33) società cooperativa edilizia Oligra, in Roma, costituita per rogito Fallace in data 3 dicembre 1963, rep. n. 113174, reg. soc. n. 53;

34) società cooperativa di produzione e lavoro O.R.M.A. - Organizzazione restauri e appalti, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 31 agosto 1961, rep. n. 42126, reg. società n. 1970;

35) società cooperativa edilizia Pionieri 61, in Roma, costituita per rogito Trojano in data 20 gennaio 1961, rep. numero 4235, reg. soc. n. 336;

36) società cooperativa di produzione e lavoro Pres film, in Roma, costituita per rogito Badia in data 19 luglio 1965, rep. n. 20685, reg. soc. n. 1920;

37) società cooperativa di produzione e lavoro Romana lavori edili ed affini, in Roma, costituita per rogito Formica in data 2 settembre 1946, rep n. 46747, reg. soc. n. 2325;

38) società cooperativa di produzione e lavoro S.A.D.I. - Specialisti autorizzati disinfezione insetti, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 23 maggio 1947, rep. n. 3972, reg. soc. n. 1607;

39) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Roma 42, in Roma, costituita per rogito Ventura in data 27 febbraio 1964, rep. numero 65842, reg. soc. n. 1755;

40) società cooperativa edilizia Sima, in Roma, costituita per rogito Panvini Rosati in data 2 luglio 1964, rep. n. 64300, reg. soc. n. 3029;

41) società cooperativa di produzione e lavoro Tirrena, in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 10 agosto 1946, rep. n. 29655, reg. soc. n. 1921;

42) società cooperativa di produzione e lavoro Tor di Quinto tra reduci di guerra e prigionia, in Roma, costituita per rogito De Martino in data 11 giugno 1948, rep. n. 3717, reg. società n. 1683;

43) società cooperativa di produzione e lavoro U.C.A.T. - Unione cinematografica attori tecnici, in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 10 dicembre 1965, rep. n. 231988, reg. società n. 295;

44) società cooperativa edilizia La Speranza tra mutilati e invalidi di guerra, in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito Badia in data 24 settembre 1959, rep. n. 9454, reg. società n. 809;

45) società cooperativa di produzione e lavoro C.E.S.A. - Costruzioni edili stradali ed affini, in Anguillara Sabazia (Roma), costituita per rogito Colosso in data 30 giugno 1955, rep. numero 35731/11464, reg. soc. n. 2120;

46) società cooperativa edilizia Casa dipendenti comunali ed affini (C.D.C.A.), in Cave (Roma), costituita per rogito Intersimone in data 22 febbraio 1948, rep. n. 5152, reg. soc. n. 484;

47) società cooperativa di produzione e lavoro di Manutenzione e pulizia porto di Civitavecchia, in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 16 marzo 1964, rep. numero 100304, reg. soc. n. 2024;

48) società cooperativa agricola Traianea, in Ostia-Roma, costituita per rogito Tuccari in data 7 marzo 1945, rep. n. 19629, reg. soc. n. 820;

49) società cooperativa agricola Il Progresso, in Torralba (Sassari), costituita per rogito Stara in data 20 maggio 1945, rep. n. 551, reg. soc. n. 577.

(6752)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 357, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 17 gennaio 1975 (n. 1680/72), il ricorso straordinario proposto dal prof. Spina Giuseppe, insegnante di ruolo di italiano, storia ed educazione civica, avverso la decisione ministeriale 30 aprile 1971, n. 12128, di reiezione di due ricorsi gerarchici proposti avverso la qualifica di «valente» attribuitagli dal presidente dell'istituto tecnico commerciale «Amabile» di Avellino per gli anni scolastici 1968-69 e 1969-70.

(7158)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1976, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 259, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 31 ottobre 1973 dal sig. Bigi Vittorio, avverso la mancata attribuzione in favore del figlio Roberto di una borsa di studio per meritevoli e bisognosi di cui al bando di concorso emanato in data 6 novembre 1972 dal commissario governativo dell'opera dell'Università di Firenze per l'anno accademico 1972-73.

(7159)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1976, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 258, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Grassi Grazio Luigi, avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1970-71 in favore della figlia Rosanna, deliberata dal commissario governativo dell'opera dell'ateneo di Lecce con provvedimento 25 settembre 1976, n. 126.

(7160)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Clemente

Con deliberazione della giunta regionale 6 maggio 1976, n. 1445 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1863/1728 nella seduta del 25 maggio 1976) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Clemente (Forlì) adottato con deliberazione del consiglio comunale 28 dicembre 1974, n. 87.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7058)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che sul Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, Parte II (personale-concorsi), n. 12, in data 19 maggio 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi di chimica e chimica fisica applicata alle caratteristiche d'impiego dei materiali, Genova.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, a due posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studi dei sistemi per l'elaborazione delle informazioni, Milano.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'ufficio studi per la ricerca tecnologica, Milano.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'ufficio studi per la ricerca tecnologica, Milano.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'ufficio studi per la ricerca tecnologica, Milano.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna).

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro nazionale animali da laboratorio, Roma.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro nazionale animali da laboratorio, Roma.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca per la protezione idrogeologica nel bacino padano, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 3 luglio 1976 ad eccezione del bando relativo ad un posto di aiutante di laboratorio presso il laboratorio dei composti di carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna), i cui termini scadranno il giorno 15 novembre 1976.

Per qualsiasi altra informazione gli interessati possono rivolgersi al Servizio del personale e degli incarichi di ricerca - Ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche - Piazzale delle Scienze, 7 - 00100 Roma.

(7124)

Si comunica che sul Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, Parte II (personale-concorsi), n. 13, in data 21 maggio 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di astrofisica spaziale, Frascati.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica delle macromolecole, Milano.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 5 luglio 1976 e che per qualsiasi altra informazione gli interessati possono rivolgersi al Servizio del personale e degli incarichi di ricerca - Ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche - Piazzale delle Scienze, 7 - 00100 Roma.

(7125)

Si comunica che sul Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, Parte II (personale-concorsi), n. 14, in data 22 maggio 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la chimica di interesse biologico, Arco Felice (Napoli).

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cibernetica, Arco Felice (Napoli).

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle rilevazioni contabili aziendali, Bologna.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di geologia marina, Bologna.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Frascati.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la geofisica della litosfera, Milano.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di radiobiochimica ed ecofisiologia dei vegetali, Montelibretti (Roma).

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, *assegnato al laboratorio dei composti del carbonio contenenti* eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna).

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna).

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la geologia dell'Italia centrale, Roma.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, S. Giuliano Milanese (Milano).

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 6 luglio 1976 e che per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al Servizio del personale e degli incarichi di ricerca - Ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche - Piazzale delle Scienze, 7 - 00100 Roma.

(7126)

Si comunica che sul Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, Parte II (personale-concorsi), n. 15, in data 24 maggio 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di radioastronomia, Bologna.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di *vulcanologia, Catania.*

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di vulcanologia, Catania.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di astrofisica spaziale, Frascati.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di radiobiochimica ed ecofisiologia dei vegetali, Montelibretti (Roma).

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di endocrinologia e oncologia sperimentale, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, *assegnato al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.*

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di tecnico aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per l'immunologia e l'istocompatibilità, Torino.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fitovirologia applicata, Torino.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Vitulazio (Caserta).

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 8 luglio 1976 ad eccezione del bando di aiutante relativo al laboratorio di radioastronomia, Bologna, i cui termini scadranno il 23 agosto 1976 e di quelli relativi all'istituto di genetica e biofisica di Napoli i cui termini scadranno il giorno 23 luglio 1976. Per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio del personale e degli incarichi di ricerca - Ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche - Piazzale delle Scienze, 7 - 00100 Roma.

(7127)

OSPEDALE «S. GIOVANNI» DI RIPATRANSONE

Concorso riservato ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto concorso riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 62 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ripatransone (Ascoli Piceno).

(7136)

OSPEDALE DEI BAMBINI «G. SALESI» DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(7036)

OSPEDALE « SS. BENVENUTO E ROCCO » DI OSIMO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(7039)

OSPEDALE DI VIGNOLA

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vignola (Modena).

(7040)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente di immunologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di immunologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(7041)

OSPEDALE « M. CHIELLO » DI PIAZZA ARMERINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e a due posti di assistente di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piazza Armerina (Enna).

(7038)

OSPEDALE DI MINTURNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di trasfusione;

un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minturno (Latina).

(7037)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Thiene (Vicenza).

(7042)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Il numero dei posti è elevato a due.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'ente in Pordenone.

(7137)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 aprile 1976, n. **35.**

Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 21 *aprile* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sulle nomine o designazioni o proposte di nomina o designazione di competenza della giunta regionale, del presidente della Regione e degli assessori regionali riguardanti organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, organi di controllo o giurisdizionali, escluse quelle vincolate per legge e quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo, deve essere sentito il preventivo parere della commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali.

Art. 2.

Entro il 31 ottobre di ogni anno sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, a cura del presidente della Regione, l'elenco e la data delle nomine, delle designazioni e delle proposte di nomina o di designazione, per le quali sia richiesto, a norma della presente legge, il parere della commissione legislativa di cui all'art. 1 e per le quali debba provvedersi nell'anno successivo.

L'elenco dovrà contenere:

a) la denominazione degli organismi cui le nomine o le designazioni o le proposte di nomina o designazione si riferiscono;

b) le norme o le convenzioni che prevedono l'incarico;

c) gli organi della Regione cui spetta di provvedere alla nomina o alla designazione o alla proposta di nomina o designazione.

Art. 3.

Il parere deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta e, qualora sia negativo, deve indicarne specificatamente le ragioni. Tale termine è ridotto a quindici giorni nei casi di urgenza, su richiesta motivata dello organo proponente.

Trascorsi i termini previsti nel comma precedente, l'organo competente può procedere alla designazione, proposta o nomina, informandone contemporaneamente la commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali.

Art. 4.

L'eventuale parere negativo della commissione legislativa deve essere adottato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Se, a seguito del parere di cui al precedente comma, l'organo proponente insiste, la questione è rimessa all'assemblea regionale siciliana che decide entro i termini previsti dal precedente art. 3; in caso di mancata deliberazione dell'assemblea entro i termini suddetti si applica il disposto di cui al secondo comma dello stesso art. 3.

Art. 5.

Nei casi previsti dagli articoli 2458 e 2459 del codice civile, le nomine degli amministratori devono, per tramite dell'autorità competente, essere sottoposte al preventivo parere della commissione di cui all'art. 1.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6.

Fuori dai casi previsti dall'art. 5, le nomine degli amministratori nelle società in cui la partecipazione diretta o indiretta della Regione o degli enti pubblici regionali è pari o superiore al 20 per cento del capitale, devono essere comunicate, nei quindici giorni successivi, alla commissione di cui all'art. 1.

In ogni caso la commissione può richiedere chiarimenti e riferire all'assemblea.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 aprile 1976

BONFIGLIO

LEGGE 20 aprile 1976, n. **36.**

Interventi per la realizzazione delle dotazioni strutturali ed infrastrutturali in agricoltura e per lo sviluppo dei comparti produttivi della zootecnia, della vitivinicoltura, della serricoltura, della granicoltura e di altre colture arboree.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 21 *aprile* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Gli interventi previsti dalla presente legge hanno lo scopo: di potenziare le attività di sperimentazione e ricerca applicata in agricoltura; di diffondere nelle zone meno favorite le necessarie dotazioni elettriche e stradali; di favorire la realizzazione di impianti, strutture ed infrastrutture atte a consentire, anche attraverso le più opportune trasformazioni, un più agevole collocamento dei prodotti agricoli e zootecnici; di promuovere e sollecitare il miglioramento ed il potenziamento dell'efficienza produttiva della zootecnia, della vitivinicoltura, della serricoltura, della granicoltura, della mandorlicoltura e della nocciolicoltura, nonchè di assicurare il perseguimento di tali finalità anche negli altri comparti produttivi dell'agricoltura siciliana mediante la istituzione ed il coordinamento di appositi servizi per le attività promozionali e l'assistenza tecnica.

Gli interventi relativi ai diversi comparti produttivi dovranno aderire agli indirizzi operativo-programmatici, che, avuto riguardo a diversi ambiti colturali, produttivi, organizzativi e di mercato ed alle norme della presente legge, saranno emanati, previa deliberazione della giunta regionale, dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con riferimento anche alle indicazioni contenute nei piani zonali e nel piano generale di sviluppo agricolo, e dovranno altresì perseguire sia la conservazione ed il ripristino degli equilibri ambientali, sia il conseguimento ed il mantenimento di adeguati livelli di redditività degli agricoltori interessati.

Sugli indirizzi operativo-programmatici di cui al comma precedente la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana esprime parere preventivo.

Art. 2.

Per la prima elaborazione degli indirizzi operativo-programmatici di cui al precedente art. 1, nonchè per l'esecuzione di studi, ricerche ed indagini conoscitive sull'evoluzione dell'agricoltura siciliana, finalizzati anche alla predisposizione dei provvedimenti e degli interventi occorrenti, l'assessore regionale per

l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di organismi universitari mediante la stipula di apposite convenzioni.

Alle predette convenzioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge, le competenze operative dell'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata di cui all'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni, sono estese ai comparti della zootecnia, della granicoltura e delle colture arboree.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare le convenzioni di cui al primo comma dello art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, anche con la stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia, con l'istituto sperimentale zootecnico, con il vivaio governativo di viti americane, con gli osservatori delle malattie delle piante.

L'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata di cui all'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dovrà altresì comprendere una sezione operativa da realizzare nella fascia meridionale della Sicilia, la cui sede sarà stabilita con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e da destinare al miglioramento ed al potenziamento delle attività serricole, ivi comprese le ricerche e le prove nei settori delle sementi, dell'impiego dei mezzi di produzione e di quelli di difesa fitosanitaria, dei sistemi e dei metodi di coltivazione e di allevamento, nonchè all'addestramento ed all'aggiornamento degli addetti alle coltivazioni orticole e floricole in serra, e ad ogni altra attività di ricerca e sperimentazione diretta al potenziamento del comparto produttivo.

Il settimo ed ottavo comma dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, sono soppressi.

Titolo II

INTERVENTI PER LE STRUTTURE E LE INFRASTRUTTURE

Art. 4.

L'amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzata a realizzare un programma di elettrificazione rurale.

All'esecuzione delle predette opere, che sono poste a totale carico dell'amministrazione regionale, si provvede a mezzo di concessione da affidare ai comuni, alle comunità montane, allo Ente nazionale elettricità (ENEL), all'Ente di sviluppo agricolo (ESA) ed ai consorzi di bonifica.

Il programma di cui sopra, comprendente l'elenco degli interventi, è definito dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 5.

Allo scopo di ampliare e potenziare la rete stradale a servizio dell'agricoltura, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere la spesa ed a concedere i contributi e le agevolazioni previste dalla vigente legislazione per la viabilità di bonifica, la viabilità rurale e la trasformazione di trazzere in rotabili di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, nonchè per le opere di nuova costruzione o per il riattamento di strade vicinali ed interpoderali di cui agli articoli 5 e 8 della medesima legge regionale.

Il programma di cui sopra, comprendente l'elenco degli interventi, è definito dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Alla realizzazione degli interventi si provvede a mezzo di concessione da affidare con preferenza ai comuni.

Art. 6.

La costruzione di strade di bonifica, di vie vicinali, interpoderali, di vie rurali d'uso pubblico, nonchè la trasformazione in rotabile delle trazzere dovranno essere improntate a criteri di funzionalità ed economicità anche in deroga alle caratteristiche geometriche previste dalle norme UNI.

Art. 7.

Allo scopo di promuovere la realizzazione, il miglioramento e l'ampliamento, a termini dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonchè dell'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e rispettive aggiunte e modificazioni, di impianti a carattere associativo destinati alla raccolta, confezionamento, conservazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni.

Di tale importo, la somma di lire 2.500 milioni è destinata per le finalità di cui all'art. 1, n. 1, lettera *c*), della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, anche a parziale reintegro della riduzione apportata con l'art. 41 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27; della restante somma almeno il 50 per cento è destinato al settore vitivinicolo.

Per la realizzazione degli impianti e delle altre opere di cui al precedente primo comma, il contributo in conto capitale in favore delle associazioni di produttori agricoli o zootecnici resta determinato nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa, elevata fino all'85 per cento in favore delle cooperative e loro consorzi, nonchè delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi delle leggi 27 luglio 1967, n. 622 e 8 luglio 1975, n. 306. Quando il contributo è concesso in applicazione di leggi dello Stato e da altri enti operanti nel territorio della Sicilia, il contributo stesso può essere integrato, a termini dell'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, fino alla concorrenza delle misure previste dal presente articolo. Fra le attrezzature mobili ammissibili a finanziamento, a termine del presente articolo, rientrano anche quelle idonee ad assicurare i trasporti dei prodotti in regime di temperatura controllata.

Per gli interventi previsti dal presente articolo, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina la quota da destinare, a carico del relativo stanziamento di bilancio, ai diversi comparti produttivi, dandone comunicazione alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 8.

Al fine di far fronte ad eventuali incrementi dei costi, gli impianti e le strutture indicati al precedente art. 7 possono beneficiare, limitatamente alle spese elencate nel prezziario adottato dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, di un contributo integrativo in misura comunque non superiore a quella del contributo originario per i maggiori oneri determinatisi nel periodo intercorrente fra l'emanazione del provvedimento di ammissibilità a finanziamento e l'emanazione di quello per l'accertamento, anche mediante stati di avanzamento, della avvenuta esecuzione dei lavori.

Il predetto contributo è commisurato alla differenza fra i costi unitari ammessi e quelli previsti nel prezziario che risulterà adottato dall'amministrazione regionale all'atto dell'accertamento dell'esecuzione dei lavori.

Il contributo in questione, qualora ne ricorrano le condizioni, è concesso in via definitiva contestualmente alla liquidazione parziale degli stati di avanzamento dei lavori accertati.

Condizione indispensabile per la concessione del contributo predetto è che l'esecuzione dei lavori proceda nel pieno rispetto dei tempi stabiliti nel provvedimento di concessione.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzato l'accantonamento del 10 per cento degli stanziamenti disposti per le iniziative e gli interventi di cui al precedente art. 7, nonchè degli stanziamenti disposti annualmente per le medesime finalità nel bilancio della Regione.

Titolo III

INTERVENTI PER LA ZOOTECNIA

Art. 9.

Allo scopo di promuovere il miglioramento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo per gli allevamenti bovini ed ovini, nonchè per migliorare e potenziare la efficienza strutturale, economica e produttiva degli allevamenti stessi e di quelli suini, a favore degli agricoltori singoli od associati, con preferenza per le forme a larga base associativa in cui i coltivatori diretti rappresentano la maggioranza numerica dei soci, che si impegnano a realizzare organici piani aziendali o pluriaziendali di sviluppo agro-zootecnico, da attuare anche mediante stralci funzionali, vengono concesse le agevolazioni contributive per l'esecuzione dei lavori e delle opere previste dallo art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive

aggiunte e modificazioni, ivi comprese le opere agronomiche di miglioramento e di sistemazione dei pascoli e di sistemazione dei prati-pascoli, le opere e le attrezzature per la lavorazione aziendale dei prodotti lattiero-caseari, nonchè gli alloggi per gli addetti all'allevamento del bestiame.

Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma precedente possono essere concessi i contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, previsti dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e, per i coltivatori diretti, i contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, maggiorati questi ultimi del 10 per cento.

Art. 10.

Le agevolazioni contributive di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere concesse anche a favore dei piccoli allevatori, singoli od associati, che realizzano idonei ricoveri per il bestiame dagli stessi allevato, anche nelle aree a tali finalità destinate dagli strumenti urbanistici comunali. La capacità dei ricoveri predetti deve essere commisurata alle esigenze dei capi mediamente allevati dal beneficiario che rimane obbligato a darne adeguata dimostrazione.

Ove i predetti ricoveri siano realizzati dai comuni, perchè vengano concessi ad associazioni di allevatori aperte a tutti gli interessati, la misura del contributo può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile, ivi compresa quella per la acquisizione dell'area.

Art. 11.

L'ente di sviluppo agricolo, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, le cooperative e loro consorzi, le associazioni ed i consorzi di allevatori giuridicamente riconosciuti possono progettare ed eseguire, previa richiesta ed approvazione degli interessati, interventi di trasformazione o di miglioramento che interessino una pluralità di aziende diretto-coltivatrici, ricadenti in aree che presentino idonee caratteristiche di omogeneità e di suscettività allo sviluppo dell'attività zootecnica.

I titolari delle aziende interessate possono rilasciare allo ente incaricato apposita delega all'esecuzione delle relative opere ed alla riscossione dei contributi previsti, impegnandosi a fornire le garanzie occorrenti per far fronte alle spese non coperte dal contributo.

Gli interventi devono tendere a creare i presupposti per un'integrazione orizzontale e verticale fra le aziende interessate.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, l'aliquota contributiva di cui al precedente art. 9 è elevata del 15 per cento.

Art. 12.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere agli allevatori associati in cooperative, consorzi ed associazioni costituite ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306, per il conferimento del formaggio prodotto ai fini della raccolta, conservazione, lavorazione e vendita collettiva, un contributo sulle spese complessive di gestione di lire 700 per quintale di formaggio conferito.

Tale contributo è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative, dei consorzi o delle associazioni di cui al precedente comma.

Art. 13.

Le cooperative e loro consorzi e le associazioni costituite ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306, di allevatori associati per il conferimento del formaggio prodotto ai fini della raccolta, lavorazione e vendita collettiva, possono essere ammessi alle agevolazioni previste dai commi primo e secondo dell'art. 18 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24; a tal fine il fondo previsto dal terzo comma dello stesso articolo è incrementato di lire 400 milioni.

Art. 14.

Allo scopo di promuovere la valorizzazione della produzione zootecnica, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede, previo parere del consiglio regionale dell'agricoltura, a determinare le norme, i requisiti e le specifiche caratteristiche di genuinità e di pregio dei prodotti tipici siciliani, ed a tal fine è autorizzato a sostenere le spese ed a concedere i contributi occorrenti per l'attuazione, da parte di consorzi di cooperative di allevatori e di associazioni di allevatori giuridicamente riconosciuti, di un apposito programma di studio e di ricerca.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è, altresì, autorizzato a concedere contributi per l'attuazione dei programmi operativi che gli organismi associativi di cui al precedente comma si impegneranno a svolgere per condurre, presso i produttori zootecnici siciliani che ne facciano richiesta, le adeguate verifiche e gli opportuni controlli e per rilasciare agli interessati appositi attestati di genuinità e di tipicità, provvedendo, ove necessario, all'apposizione di specifici contrassegni.

Al fine di potere svolgere più efficaci ed incisive azioni di valorizzazione, anche sotto il profilo di una migliore standardizzazione delle produzioni di cui ai precedenti commi e di agevolare gli allevatori nello svolgimento delle relative operazioni, ponendo al loro servizio gli impianti, le strutture e le attrezzature occorrenti, a favore degli organismi di cui al primo comma del presente articolo, possono essere concesse le agevolazioni previste dal precedente art. 7.

Art. 15.

Al fine di incrementare, salvaguardare, migliorare e valorizzare il patrimonio zootecnico, di assicurare la diffusione di soggetti da allevamento sani e dotati di elevate caratteristiche produttive e di agevolare altresì il rifornimento di fattrici da destinare all'incrocio industriale per la produzione di soggetti da ingrasso, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le agevolazioni previste dall'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dall'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9.

Le agevolazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 della citata legge regionale n. 9 del 9 maggio 1974 sono estese allo acquisto di arieti delle razze da latte, mentre quelle di cui alla lettera *e*) dell'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere destinate anche a razze ovine da carne di provenienza estera.

Art. 16.

Per favorire il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi, brucellosi, sterilità, mastite ed altre forme a carattere diffusivo, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a finanziare, in favore dell'ente di sviluppo agricolo, dei comuni, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica, delle cooperative di allevatori e loro consorzi e delle associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute, programmi organici concernenti:

la vaccinazione sistematica contro la brucellosi delle vitelle di età compresa tra i cinque e gli otto mesi;

la bonifica sanitaria ed ambientale nei confronti delle parassitosi ovine e bovine;

la lotta contro la sterilità e le mastiti delle vacche da latte nonchè contro altre forme a carattere diffusivo che arrecano gravi danni agli allevamenti bovini ed ovini.

Su detti programmi, comprendenti gli accertamenti diagnostici, l'acquisto e l'impiego dei presidi sanitari, è chiamata ad esprimere il proprio parere la commissione zootecnica provinciale competente per territorio.

Fino a quando non saranno emanate dallo Stato norme sulla stessa materia, al fine di agevolare la sostituzione dei capi di allevamento bovino ed ovino da abbattere in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, favorendo l'acquisizione di soggetti dotati di elevate attitudini produttive, specie se riguardanti allevamenti in selezione o sottoposti a controlli funzionali, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere i contributi di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, le cui aliquote vengono all'uopo elevate del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Nei casi in cui l'abbattimento sia connesso alla distruzione dei capi, le aliquote predette sono elevate di un ulteriore 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. L'abbattimento dei soggetti, ai fini della concessione dei contributi anzidetti, dovrà risultare da apposita certificazione da rilasciarsi da parte del direttore del mattatoio presso il quale è avvenuta la macellazione.

Art. 17.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi per l'organizzazione e l'attuazione delle manifestazioni zootecniche di interesse regionale che si svolgono nell'ambito della fiera regionale dell'agricoltura di Enna, della fiera agricola del Mediterraneo di Ragusa e dell'Agrisud di Catania, nonchè per l'organizzazione e l'attuazione della mostra-mercato del cavallo sanfratellano di Sanfratello e del premio regionale di allevamento nell'ambito della rassegna dell'Ente nazionale del cavallo italiano.

Art. 18.

I comuni, le comunità montane e l'ente di sviluppo agricolo sono autorizzati a concedere, per la costituzione di razionali aziende agro-zootecniche, i terreni compresi nel loro demanio o patrimonio a cooperative di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e braccianti.

Alla concessione dei relativi terreni i comuni provvedono previa deliberazione dei propri consigli comunali e gli altri enti indicati al precedente comma previa deliberazione dei propri organi di amministrazione.

Negli atti deliberativi anzidetti vanno prefissati i termini e le condizioni delle concessioni le quali non possono avere durata superiore ad anni dieci, eventualmente rinnovabili.

Art. 19.

E' autorizzata la concessione di contributi alle cooperative di allevatori o alle associazioni di allevatori costituite ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306, per affidare a tecnici forniti di laurea in veterinaria la consulenza tecnico-veterinaria per il bestiame di proprietà dei soci allevatori.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 20.

L'associazione regionale degli allevatori di cui al decreto del presidente della Regione n. 94/*A* del 27 maggio 1952 può accedere alle provvidenze previste dalla presente legge e dalla vigente legislazione.

Analogamente possono fruire di dette provvidenze i consorzi provinciali degli allevatori di cui al citato decreto del presidente della Regione semprechè provvedano all'adeguamento dei loro statuti al fine di:

essere aperti a tutti i produttori agricoli allevatori siciliani che ne facciano richiesta;

prevedere il voto *pro-capite* e garantire negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze

Titolo IV

INTERVENTI PER LA VITIVINICOLTURA

Art. 21.

Per il miglioramento ed il potenziamento dell'efficienza strutturale, economica e produttiva della vitivinicoltura siciliana possono essere concesse a favore dei viticoltori singoli od associati che si impegnano a realizzare, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 40, appositi ed organici piani viticoli a carattere aziendale o pluriaziendale, le agevolazioni contributive per l'esecuzione dei lavori e delle opere previste dall'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, ivi comprese quelle per il reimpianto da realizzare, in ogni caso, dopo il periodo di riposo, che, per i diversi territori vitivinicoli, sarà determinato dai competenti organi dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma possono essere concessi i contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, previsti dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e, per i coltivatori diretti, i contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, maggiorati questi ultimi del 10 per cento.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi, nelle more della pubblicazione della carta vocazionale di cui all'art. 24 della presente legge, per una superficie complessiva non superiore ad un ventesimo della superficie siciliana investita a vigneto, quale risulta dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Art. 22.

In aggiunta alle agevolazioni previste dalla presente legge, può essere concesso un sussidio straordinario di lire 50 mila per ettaro vitato, e fino ad un massimo di lire un milione per ciascun beneficiario, a favore di viticoltori che:

a) si associano in cooperative ai fini dell'esecuzione dei piani pluriaziendali di cui al precedente art. 21, nonchè della conduzione degli impianti così realizzati su superfici in ogni caso non inferiori ad ettari 15;

b) ovvero realizzino e si impegnino a condurre nelle zone delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, e successive aggiunte e modificazioni, i propri impianti in conformità ai vigenti disciplinari di produzione;

c) ovvero realizzino, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla presente legge e previo espresso parere dei competenti organi dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, i propri impianti con vitigni di uve apirene o di uve nere da vino raccomandati ed autorizzati ai sensi della vigente legislazione.

Il sussidio di cui al precedente comma è aumentato del 50 per cento a favore dei coltivatori diretti, nonchè dei viticoltori la cui superficie aziendale risulti non superiore ad ettari 3.

Art. 23.

Allo scopo di sopperire, nei casi di reimpianto, alla mancanza di reddito ed alla esistenza di far fronte agli oneri di coltivazione, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere per due anni, a favore delle aziende singole od associate la cui superficie viticola non sia superiore ad ettari cinque, un aiuto complementare di lire 300 mila all'anno per ogni ettaro di vigneto reimpiantato.

L'aiuto di cui al precedente comma viene concesso con le modalità di cui all'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, per il primo anno a seguito dell'accertamento dell'avvenuto impianto nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dal precedente art. 22 e per il secondo anno a seguito dell'accertamento dell'avvenuto innesto e del ripristino delle fallanze.

L'aiuto previsto dal primo comma del presente articolo, quando trattasi di aziende superiori ad ettari 5, viene concesso ai compartecipanti o coloni.

Art. 24.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere la carta regionale delle zone vitate e di quelle a vocazione vitivinicola articolata sulla base di ciascun territorio comunale.

A tal fine si applicano le norme contenute nel precedente art. 2.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determinerà, previo parere del consiglio regionale dell'agricoltura, i temi delle indagini e delle rilevazioni nonchè gli elementi e le caratteristiche tecniche ed illustrative delle carte vitivinicole di cui al presente articolo.

Le carte vitivinicole di ciascun territorio comunale, munite del parere del consiglio regionale dell'agricoltura, saranno pubblicate per trenta giorni consecutivi negli albi dei comuni interessati.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso di cui al precedente comma, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si pronuncerà sul ricorso medesimo.

Per le convenzioni e per le spese occorrenti per la redazione della carta di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni.

Art. 25.

In favore dei consorzi di secondo e terzo grado costituiti tra cooperative cantine sociali che provvedono alla valorizzazione delle produzioni vinicole attraverso l'affinamento o l'imbottigliamento di vini da pasto o a denominazione d'origine, alla costituzione di depositi e centri di vendita di vini imbottigliati o comunque confezionati nei mercati di maggior consumo italiani ed esteri, alla distillazione di vini e materie vinose, nonchè alla lavorazione dei sottoprodotti relativi, sono concessi crediti a medio termine la cui durata è commisurata al ciclo di lavorazione o di commercializzazione dei prodotti conferiti.

In favore dei predetti organismi associativi sono altresì concessi crediti per anticipazioni da corrispondere alle cooperative cantine sociali che conferiscono vini, mosti muti e concentrati.

L'ammontare dell'anticipazione di cui al precedente comma non può essere in ogni caso inferiore a quello stabilito con i criteri di cui all'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, e successive modificazioni.

Alla concessione di tali prestiti provvede l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), presso il quale è istituito un apposito fondo di rotazione a gestione separata cui può anche accedere, per le dette finalità, l'Istituto regionale della vite e del vino.

Le agevolazioni di cui al precedente primo comma sono estese alle cooperative cantine sociali per la lavorazione e l'imbottigliamento dei vini a denominazione d'origine o tipicizzati.

Nell'ultilizzazione del fondo istituito con il presente articolo gli interessi da porre a carico dei beneficiari sono commisurati a quelli che vengono disposti dalla competente autorità nazionale per l'applicazione dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 26.

A favore degli organismi di cui al precedente art. 25, che si prefiggono di realizzare gli impianti previsti dall'art. 7 della presente legge, possono essere concessi contributi per l'attuazione di servizi di assistenza tecnica ed enologica alle cantine associate, nonchè di azioni per la commercializzazione dei prodotti delle cantine medesime.

Tali contributi sono concessi nella misura massima di lire 40 milioni, lire 30 milioni e lire 20 milioni rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno di attività.

Art. 27.

Per le finalità previste dal quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni quale contributo straordinario.

Art. 28.

Presso ogni comune della Regione interessato alla produzione vitivinicola è istituita la commissione comunale di controllo delle denunce di produzione.

La commissione, i cui componenti non di diritto sono da rinnovare ogni biennio, è composta:

dal sindaco, che la presiede e ne cura la costituzione, o da un suo delegato;

da tre rappresentanti del consiglio comunale designati due dalla maggioranza e uno dalla minoranza;

da quattro rappresentanti dei viticoltori designati dalle organizzazioni di categorie maggiormente rappresentative in sede provinciale;

da tre rappresentanti degli organismi nazionali di rappresentanza e tutela delle cooperative.

Funge da segretario della commissione un dipendente del comune.

I commissari prestano gratuitamente la loro opera e vengono nominati dal sindaco.

Ogni comune è tenuto a fornire alla commissione il personale ed i mezzi necessari al funzionamento.

Art. 29.

Una copia della denunzia di produzione prevista dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive aggiunte e modificazioni, con allegata copia redatta dalla distilleria della bolletta di consegna dei sottoprodotti della vinificazione, va trasmessa, a cura degli interessati, alla commissione prevista nel precedente art. 28.

La commissione controlla entro sessanta giorni dal ricevimento le denunzie e le bollette e trasmette, nel caso in cui rilevi inadempienze alle norme vigenti o irregolarità, le risultanze del controllo al servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

La commissione ha diritto di acquisire di ufficio tutti i dati e gli elementi non denunciati o insufficienti.

I trasgressori agli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sulla repressione delle frodi, condannati con sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato, non possono fruire di qualsiasi beneficio concesso dalla Regione siciliana sino a quando non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

Art. 30.

Entro la data del 31 agosto di ogni anno il presidente della Regione, di concerto con l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, determina, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione, la misura delle anticipazioni da corrispondersi per ogni quintale di uva conferita, secondo i criteri fissati dall'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 37, e dallo art. 12 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Art. 31.

Alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'art. 2, quarto comma:

a) il n. 2) è così sostituito:

« 2) un premio di avviamento, limitato ai vigneti di viti-madri, nella misura per ettaro di lire 300 mila, 200 mila e 100 mila da corrispondersi rispettivamente alla fine di ognuno dei primi tre anni di attività »;

b) al n. 3) sono aggiunte le seguenti parole:

« Tali agevolazioni, relativamente all'acquisto dei terreni occorrenti per l'impianto di vigneti di viti-madri, possono essere concesse anche ai singoli coltivatori diretti ed ai singoli lavoratori manuali della terra »;

2) all'art. 4:

a) al primo comma, la lettera *b*) è così modificata:

« *b*) per l'impianto dei propri vigneti di viti-madri impieghino con il diretto controllo del personale di cui al quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, il materiale di moltiplicazione di "base" indicato all'art. 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 »;

b) al secondo comma dopo le parole « del beneficiario stesso », il primo trattino è così modificato:

« — a non mutare la destinazione a vivaio di viti-madri del terreno per almeno otto anni, ad esercitare l'attività vivaistica per un analogo periodo, ed a non alienare o distogliere dall'uso ammesso le relative dotazioni ed attrezzature »;

c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« L'impianto di vigneto di viti-madri per marze è consentito soltanto alle ditte vivaistiche che dimostrino di produrre barbatelle innestate. La relativa superficie di impianto assentita sarà proporzionale alla produzione di barbatelle innestate.

Per l'impianto di vigneti di viti-madri da destinare alla produzione di marze, le agevolazioni previste per le associazioni e le cooperative dalla presente legge sono estese alle cantine sperimentali di Noto e di Milazzo prescindendo dalle limitazioni di cui al precedente comma.

Fino a quando non saranno disponibili, per le varietà di uve siciliane, marze riconosciute di « base » i vigneti di viti-madri destinati alla produzione di marze potranno godere delle agevolazioni previste dalla presente legge anche se per la propria costituzione sono stati impiegati nesti classificati "certificati" ».

Art. 32.

I piani aziendali e pluriaziendali di cui al precedente art. 21 devono essere compatibili con la continuità dei rapporti agrari esistenti nei casi di reimpianto; negli altri casi si applicano le disposizioni della vigente legislazione.

I piani aziendali e pluriaziendali riferiti ad una superficie superiore ad ettari 15 debbono indicare il numero di giornate occorrenti per la realizzazione delle opere previste.

L'inosservanza delle leggi sociali e dei contratti di lavoro è motivo di decadenza dai benefici previsti dalla presente legge.

Titolo V

INTERVENTI PER LE COLTURE IN SERRA

Art. 33.

Al fine di favorire l'ammodernamento, il miglioramento ed il potenziamento delle strutture relative al settore delle colture protette, fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata la concessione delle agevolazioni previste dalla predetta legge per la realizzazione di impianti di serre razionali da utilizzare per le colture protette orticole e floricole.

La concessione delle agevolazioni disposte dal presente articolo è accordata prioritariamente alle iniziative per la costruzione di nuovi impianti destinati a sostituire le serre preesistenti, la cui struttura ha raggiunto il limite di durata utile, ed a quelle miranti a dotare le serre esistenti di impianti di fertirrigazione a goccia.

Art. 34.

Allo scopo di sviluppare una razionale e moderna coltivazione di fiori per la loro migliore commercializzazione, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi per l'acquisto delle occorrenti talee purchè selezionate e prodotte in Sicilia sotto il controllo dell'assessorato medesimo o di istituti od organismi dallo stesso all'uopo delegati.

Il contributo di cui al comma precedente viene fissato nella misura massima del 60 per cento.

Art. 35.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti scientifici delle università siciliane per l'attuazione dei programmi di ricerca collegiale intesi ad individuare idonei sistemi per la difesa e la tutela della salute dei lavoratori addetti all'esecuzione delle operazioni colturali all'interno delle serre.

I predetti istituti universitari, che si dovranno avvalere della consulenza degli osservatori regionali per le malattie delle piante, sono tenuti a comunicare periodicamente all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'esito delle ricerche.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sulla scorta di risultati acquisiti nell'ambito delle ricerche di cui ai precedenti commi, predisporrà le opportune iniziative e le eventuali azioni di competenza.

Alle convenzioni previste dal presente articolo si applicano le norme di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 36.

Per l'esercizio finanziario in corso è autorizzata la ulteriore spesa di:

a) lire 5000 milioni per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, e successive aggiunte e modificazioni;

b) lire 2000 milioni per gli interventi a partire dall'annata 1975 previsti all'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37;

c) lire 3000 milioni per gli interventi a partire dall'annata 1975 previsti all'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37.

Art. 37.

Allo scopo di evitare l'inquinamento delle aree interessate, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ad enti locali e loro consorzi contributi *una tantum* nella misura massima del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di impianti, loro pertinenze ed attrezzature anche per la raccolta, che consentano l'eliminazione dei residui della protezione e dell'attivazione delle serre.

Per gli interventi previsti dal precedente comma è riservata la somma di lire 100 milioni dello stanziamento previsto per l'esercizio 1976 per le finalità di cui all'art. 33 della presente legge.

Art. 38.

Per assicurare una più estesa e razionale difesa delle coltivazioni in serra da parassiti animali e vegetali, da malattie da *virus* o di altra origine, è autorizzata la concessione di contributi nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per attuare i trattamenti occorrenti. In favore delle cooperative di serricoltori e loro consorzi e delle associazioni di serricoltori, riconosciute a norma della legge 27 luglio 1967, n. 622, il predetto contributo è elevato al 70 per cento.

Allo scopo di effettuare tempestive azioni di lotta contro analoghe fitopatie manifestantesi nelle coltivazioni in serra, lo assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare, nei modi e nei termini previsti dall'art. 3 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 20, gli interventi di cui all'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 39.

Ai fini della prevenzione delle fitopatie delle colture protette in serra, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere agli enti locali interessati o ai loro consorzi contributi *una tantum* fino alla misura massima del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto e l'installazione di capannine metereologiche, dotate anche di termoidrografi, anemografi e piranografi ad allarme.

Per gli interventi previsti dal precedente comma è riservata la somma di lire 60 milioni dello stanziamento previsto per l'esercizio 1976 per le finalità di cui all'art. 33 della presente legge.

Titolo VI

INTERVENTI PER LA GRANICOLTURA

Art. 40.

Per il miglioramento ed il potenziamento della coltura del grano duro, le agevolazioni previste dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e rispettive aggiunte e modificazioni, possono essere concesse a favore dei granicoltori riuniti in cooperative o loro consorzi che, fino ad un massimo del 25 per cento della superficie aziendale annualmente investita a grano, impiantano campi di moltiplicazione di sementi di grano duro sottoponendosi alle norme ed alle discipline previste dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive aggiunte e modificazioni.

Le agevolazioni di cui al comma precedente possono essere concesse per le spese occorrenti:

a) per l'acquisto di sementi;

b) per l'acquisto e la distribuzione di fertilizzanti occorrenti per la concimazione dei terreni dei campi di moltiplicazione;

c) per l'acquisto delle attrezzature occorrenti per le operazioni di concimazione, di diserbo e di lotta per prevenzione di attacchi parassitari.

Art. 41.

Le norme contenute nell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 44, e nell'art. 3 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 4, si applicano per le operazioni di ammasso volontario di grano duro relative al raccolto del 1976.

L'importo dell'anticipazione per l'annata 1975-76 è stabilito in L. 19.200 per quintale di grano duro conferito agli ammassi.

Per le finalità previste dal presente articolo, in aggiunta alle disponibilità vigenti sullo stanziamento previsto dall'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1500 milioni.

Art. 42.

A favore degli organismi associativi che, a termine del precedente art. 40, si impegnano ad effettuare la moltiplicazione delle sementi per un periodo non inferiore ad anni 15, possono essere concessi i contributi previsti dall'art. 7 della presente legge sulla spesa ammessa per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, commercializzazione e vendita delle sementi prodotte dai granicoltori associati.

Art. 43.

Per consentire la realizzazione da parte dei produttori di grano duro costituiti in cooperative o loro consorzi, nonchè in associazioni o loro unioni, di strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti per la raccolta, conservazione, commercializzazione e vendita del grano dagli stessi prodotto, possono essere concessi i contributi in conto capitale di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 44.

La stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia, ai fini dell'acquisizione di attrezzature mobili ed immobili destinate al perseguimento dei fini istituzionali, è autorizzata a contrarre mutui a tasso agevolato con istituti di credito operanti in Sicilia.

Detti mutui per la parte non coperta da contributi concessi dallo Stato, dalla Regione o da altri organi comunitari, saranno assistiti dalla garanzia fideiussoria della Regione siciliana.

L'assessore delegato al bilancio è autorizzato a concedere la suddetta garanzia sulla base dell'importo dei progetti ammessi a finanziamento ed approvati dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. La stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia dovrà indicare alla ragioneria generale della Regione i mezzi finanziari attraverso i quali farà fronte al pagamento delle rate di mutuo ed è obbligata a riportare annualmente in bilancio la relativa spesa.

Per le finalità indicate nel presente articolo, il contributo annuale di cui alla legge regionale 1° agosto 1974, n. 33, viene elevato di lire 15 milioni a decorrere dall'esercizio 1976.

Titolo VII

INTERVENTI PER ALTRE COLTURE ARBOREE

Art. 45.

Allo scopo di sollecitare nei comparti del nocciolo, del mandorlo e dell'olivo il miglioramento dello *standard* qualitativo del prodotto, l'abbassamento dei costi di produzione e la razionalizzazione degli impianti, sono concesse le agevolazioni contributive per l'esecuzione dei lavori e delle opere previste dall'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, al fine di consentire:

l'impianto di nuovi noccioleti, mandorleti ed oliveti;

il miglioramento degli impianti esistenti da realizzare anche mediante il reimpianto;

la realizzazione delle altre opere e lavori complementari ed occorrenti per assicurare agli impianti la migliore produttività ed efficienza.

Per l'esecuzione delle iniziative di cui al comma precedente possono essere concessi i contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, previsti dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e, per i coltivatori diretti, i contributi previsti dallo art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14.

Per gli interventi previsti dal presente articolo si applica la disposizione di cui al precedente art. 32.

Art. 46.

Allo scopo di consentire una razionale ed efficiente difesa fitosanitaria nei comparti del nocciolo, del mandorlo e dell'ulivo, è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni per la concessione, alle cooperative di produttori e loro consorzi ed alle associazioni regolarmente riconosciute, delle agevolazioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le cui aliquote contributive sono elevate del 50 per cento.

Per i terreni interessati alla coltura del nocciolo provvedono i comuni, nel caso in cui non venga inoltrata domanda da parte dei proprietari.

I comuni, sulla base di apposito piano, attingono ai contributi di cui al primo comma.

Art. 47.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di nocciole e mandorle associati in cooperative e loro consorzi ed in associazioni costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, nonchè a favore di organismi tra cooperative e società a prevalente capitale pubblico, per il conferimento dei prodotti ai fini della raccolta, conservazione, lavorazione e vendita collettiva, un contributo sulle spese complessive di gestione di lire 650 per quintale di nocciole o di mandorle conferito.

Tale contributo è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative, dei consorzi o delle associazioni di cui al precedente comma.

Per i produttori che conferiscono le nocciole e le mandorle presso impianti condotti da organismi associativi di cui al primo comma del presente articolo e prevalentemente costituiti da mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti, proprietari o affittuari, il contributo è stabilito in lire 700 per ogni quintale di prodotto conferito.

Art. 48.

Le cooperative e loro consorzi, le associazioni costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, nonchè gli organismi tra cooperative e società a prevalente capitale pubblico di nocciolicoltori e mandorlicoltori associati per il conferimento dei prodotti ai fini della raccolta, lavorazione e vendita collettiva, possono essere ammessi alle agevolazioni previste dai commi primo e secondo dell'art. 18 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24; a tal fine il fondo previsto dal terzo comma dello stesso articolo è ulteriormente incrementato di lire 1300 milioni.

A favore dei consorzi di secondo e terzo grado costituiti dalle cooperative e loro consorzi ed associazioni di nocciolicoltori e mandorlicoltori di cui al precedente art. 47 possono essere concessi contributi per l'attuazione dei servizi di assistenza tecnica agli organismi loro associati nonchè di azioni per la commercializzazione delle nocciole e delle mandorle degli organismi medesimi. Tali contributi sono concessi nella misura massima di lire 20 milioni, lire 15 milioni e lire 10 milioni, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno di attività.

Titolo VIII

PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Art. 49.

Le richieste degli interventi relativi agli articoli 9, 21, 33, 40 e 45 della presente legge vanno inoltrate con le modalità di cui al primo comma dell'art. 11 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24.

Per l'istruttoria delle stesse, per la concessione, liquidazione e pagamento dei relativi contributi si applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 11 predetto, e per quelle comportanti una spesa preventiva superiore a lire 50 milioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 medesimo, comma secondo, sesto e settimo.

All'atto dell'ammissione ai contributi in conto capitale richiamati dal presente articolo, si provvede all'anticipazione di cui al comma secondo dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24.

Art. 50.

I comitati provinciali previsti dall'art. 10 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, oltre ai compiti loro conferiti dalla predetta legge, sono competenti ad esprimere parere in merito alla rispondenza delle richieste di intervento, da attuare in favore dei diversi comparti produttivi previsti dagli articoli 9, 21, 33, 40 e 45 della presente legge, agli indirizzi operativo-programmatici di cui al precedente art. 1.

Ferma restando la composizione prevista dall'art. 10 della citata legge regionale n. 24 per la trattazione della materia attinente all'agrumicoltura, i predetti comitati, che assumono la denominazione di comitati provinciali per gli interventi in agricoltura, sono composti in relazione alle esigenze dei diversi comparti produttivi dai membri previsti alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 10 sopra citato ed integrati di volta in volta:

1) per la zootecnia:

a) da tre sindaci dei comuni maggiormente interessati all'allevamento zootecnico, scelti dall'assessore regionale per la agricoltura e le foreste;

b) dal veterinario provinciale;

c) da un rappresentante del consorzio provinciale allevatori, competente per territorio;

d) da due rappresentanti delle associazioni regionali degli allevatori;

2) per la vitivinicoltura:

a) da tre sindaci dei comuni maggiormente interessati alle produzioni vitivinicole, scelti dall'assessore regionale per la agricoltura e le foreste;

b) da tre presidenti di cantine sociali o loro consorzi;

3) per la serricoltura:

a) da tre sindaci dei comuni maggiormente interessati alle produzioni serricole scelti dall'assessore regionale per la agricoltura e le foreste;

b) da due rappresentanti delle associazioni ortofrutticole riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

4) per la granicoltura:

a) da tre sindaci dei comuni maggiormente interessati alla produzione granicola, scelti dall'assessore regionale per la agricoltura e le foreste;

5) per le colture arboree:

a) da tre sindaci dei comuni maggiormente interessati alle produzioni di cui al titolo VII della presente legge, scelti dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Alla nomina dei rappresentanti di cui alle lettere *c*) e *d*) del n. 1), alla lettera *b*) del n. 2), alla lettera *b*) del n. 3), l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede su designazione delle rispettive organizzazioni.

A modifica del terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, i comitati predetti possono essere ugualmente insediati, in caso di ritardo delle designazioni, purchè sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti.

Il comitato decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

L'ispettore provinciale dell'agricoltura può delegare un dirigente dell'ispettorato medesimo a presiedere il comitato.

A favore dei predetti comitati e dei sottocomitati di cui al successivo art. 62 e di cui all'art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88.

Alla nomina dei rappresentanti di cui alla lettera *h*) dello art. 10 ed *l*) dell'art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, si provvede con le modalità previste dal presente articolo.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura trasmettono mensilmente ai comuni interessati l'elenco dei provvedimenti di liquidazione dei contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 36.

Art. 51.

Le disposizioni contenute nell'art. 27 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, relative alla semplificazione delle procedure amministrative, si applicano anche per l'attuazione delle provvidenze recate dalla legislazione nazionale in materia di agricoltura e foreste semprechè i relativi stanziamenti risultino iscritti nel bilancio della Regione.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, sostituito con l'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 22, l'importo della sovvenzione prevista dall'articolo medesimo va dedotto dai benefici da corrispondere ai termini degli articoli 3 e 4, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e limitatamente alla parte che non riguarda il danno al prodotto.

Titolo IX

NORME VARIE

Art. 52.

Allo scopo di assicurare alla Regione siciliana notizie, dati ed elementi anche previsionali riguardanti i comparti produttivi caratterizzanti l'agricoltura siciliana, l'assessore regionale per la agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare con l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) con sede in Roma apposite convenzioni per l'acquisizione di indagini trimestrali di natura congiunturale, notizie ed informazioni rapide mediante servizi di collegamento telex, rapporti annuali di orientamento dei diversi comparti agricoli e zootecnici, nonchè ogni altro elemento utile anche ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento degli indirizzi operativo-programmatici di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 53.

Per i serricoltori di Pachino, Portopalo, Noto il cui prodotto della campagna 1975-76 è stato distrutto da fitopatie varie o dalle trombe d'aria del 27 gennaio 1976 verificatesi nei comuni di Pachino, Avola, Siracusa, il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37, è elevato rispettivamente al 70, all'80 e al 90 per cento e quello di cui all'art. 3 della stessa legge 16 agosto 1974, n. 37, è raddoppiato.

Art. 54.

A favore delle aziende agricole danneggiate dalla tromba d'aria abbattutasi il 27 gennaio 1976 nei terreni di Avola, Pachino e Siracusa e dalle infestazioni di *botrytis cinerea* nei comuni di Portopalo, Pachino e Noto, sono concessi, previo accertamento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, i prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27.

Art. 55.

L'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, è sostituito dal seguente:

« L'assessore per l'agricoltura e le foreste procederà, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere la carta regionale delle zone agrumetate e di quelle a vocazione agrumicola articolata sulla base di ciascun territorio comunale.

A tal fine l'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di organismi universitari e dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale mediante la stipula di apposite convenzioni alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della presente legge, ed al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificata con la legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste determinerà, previo parere del consiglio regionale dell'agricoltura, i temi delle indagini delle rilevazioni nonchè gli elementi e le caratteristiche tecniche ed illustrative delle carte agrumicole di cui al presente articolo.

Le carte agrumicole di ciascun territorio comunale, munite del parere del consiglio regionale dell'agricoltura, saranno pubblicate per trenta giorni consecutivi negli albi dei comuni interessati.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso di cui al precedente comma, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si pronuncerà sul ricorso medesimo ».

Art. 56.

Per la convenzione prevista dall'art. 26 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, si applica il disposto del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificata con la legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.

Art. 57.

Le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, vanno applicate limitatamente ai progetti di opere di miglioramento fondiario, anche se prodotti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nei quali le opere edili e quelle di viabilità presentino caratteristiche tecniche e costruttive per le quali risulti in ogni caso prescritto dalla vigente legislazione l'intervento del competente ufficio del genio civile, ovvero la spesa preventivata per le opere medesime superi i 50 milioni di lire.

Art. 58.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43, modificato con l'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1971, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito della dotazione annuale del capitolo di bilancio 21181, l'amministrazione della Regione è autorizzata a garantire fino ad un massimo dell'85 per cento le eventuali operazioni di credito per l'ammasso volontario della manna ed a contribuire, nel pagamento degli interessi relativi, in misura pari alla differenza tra il tasso praticato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive aggiunte e modificazioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e quello a carico del consorzio, nella misura prevista dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni ».

Art. 59.

L'art. 13 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è abrogato.

L'autorizzazione di spesa prevista nel citato art. 13 è destinata all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di opere di bonifica e di bonifica montana nonchè di acquedotti rurali.

L'autorizzazione di spesa prevista per l'esercizio finanziario 1976 dagli articoli 10 e 15, secondo comma, della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, è destinata per la concessione dei contributi alle cooperative agricole per l'acquisto di macchine agricole ai sensi della legge regionale 11 marzo 1950, n. 21, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 60.

A modifica del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, le caratteristiche tecniche dei borghi rurali vengono determinate con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere del comitato tecnico-amministrativo dell'assessorato medesimo.

Al finanziamento degli interventi per la costruzione, ampliamento e ripristino dei predetti borghi, per l'importo che risulterà dai progetti esaminati favorevolmente dal comitato tecnico-amministrativo, si provvederà a termini degli articoli 2 e 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 61.

Per le finalità previste dall'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, relativamente alle attività ed al funzionamento dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 62.

In seno al consiglio regionale dell'agricoltura, istituito ai sensi del decreto legislativo del presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni, per i fini di cui alla presente legge sono istituiti sottocomitati regionali rispettivamente preposti alle materie attinenti alla zootecnia ed alla vitivinicoltura.

I sottocomitati regionali di cui al precedente comma sono composti, oltre che dai membri di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dal direttore regionale dell'agricoltura e da tre membri scelti tra i componenti del consiglio generale dell'ente di sviluppo agricolo, nonchè:

a) il sottocomitato regionale per la zootecnia:

dai titolari delle cattedre di zootecnia delle Università di Palermo e di Catania e da un titolare di cattedra della facoltà di veterinaria dell'Università di Messina;

dal dirigente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste preposto alla trattazione della materia;

dal direttore dell'istituto sperimentale zootecnico;

dal direttore dell'istituto zooprofilattico;

dal capo dell'ufficio regionale veterinario;

da un veterinario provinciale, scelto dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

da un rappresentante delle associazioni e dei consorzi degli allevatori riconosciuti in campo regionale, scelto dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

da tre sindaci in rappresentanza dei comuni maggiormente interessati ai problemi zootecnici, scelti dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

b) il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura:

dai titolari delle cattedre di coltivazioni arboree delle università di Palermo e di Catania;

dal presidente e dal direttore dell'Istituto regionale della vite e del vino;

dal dirigente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste preposto alla trattazione della materia;

da tre presidenti di cantine sociali e loro consorzi, scelti dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

da tre sindaci in rappresentanza dei comuni maggiormente interessati ai problemi vitivinicoli, scelti dall'assessore per l'agricoltura e le foreste;

dal direttore del vivaio governativo di viti americane.

Per la costituzione ed il funzionamento dei sottocomitati di cui al presente articolo si applicano le norme previste dallo art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 63.

Al fine di agevolare l'attuazione degli interventi promozionali previsti dalla presente legge, nonchè di migliorare l'assistenza tecnica a favore delle aziende agricole, con particolare preferenza per quelle dei coltivatori diretti specie se associati, fino alla revisione ed al coordinamento dei compiti e delle attività degli enti ed organismi operanti nel settore, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può utilizzare il personale in atto in servizio presso i centri di assistenza tecnica in agricoltura e presso il campo sperimentale Olivo di Gela di cui all'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 54, ed allo art. 4 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, per fornire agli agricoltori interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento ed il proseguimento delle attività agricole anche in relazione agli indirizzi generali della politica agricola regionale, ed al fine di promuovere la più ampia e diffusa conoscenza, onde sollecitarne la relativa attuazione, degli interventi pubblici destinati allo sviluppo agricolo e socio-economico della Regione.

L'utilizzazione di cui al precedente comma dovrà aver luogo per mansioni corrispondenti a quelle delle categorie di appartenenza, fermo restando il trattamento economico spettante alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale di cui al presente articolo può essere autorizzato a prestare servizio oltre il normale orario d'ufficio, nei limiti del numero delle ore mensili di lavoro straordinario previste per i dipendenti regionali e degli stanziamenti di bilancio. Il compenso per lavoro straordinario è determinato in base alle norme vigenti per i dipendenti regionali, sulla base del trattamento economico fondamentale attribuito ai sensi del comma precedente.

Lo stesso personale può essere comandato in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio, fruendo del trattamento economico di missione spettante ai dipendenti dell'amministrazione regionale con qualifica di dirigente o di assistente a seconda delle categorie di appartenenza.

Al pagamento degli emolumenti di cui ai commi precedenti provvederà direttamente l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede utilizzando le disponibilità del cap. 21115 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.

Art. 64.

Le provvidenze di cui alla presente legge sono applicabili anche agli enti previsti dall'art. 14 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, con le modalità e nei limiti fissati dal predetto art. 14.

Art. 65.

Il termine previsto dall'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1972, n. 1, prorogato con la legge regionale 29 dicembre 1973, n. 55, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1976.

Art. 66.

Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 25 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, sono sostituiti dai seguenti:

« L'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore dei produttori agrumicoli associati che, per il tramite delle cooperative e loro consorzi o degli organismi riconosciuti ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, trasformano direttamente il loro prodotto o lo cedono agli stabilimenti a capitale privato o pubblico ubicati in Sicilia ai fini dell'estrazione di essenze, succhi, derivati, nonchè liofilizzati, un contributo commisurato al prezzo medio di ognuna delle diverse specie agrumicole, diminuito del 40 per cento, ricavato dai prezzi fissati per il mese di dicembre di ogni anno dalla Comunità economica europea per il prodotto della categoria terza alla rinfusa da ritirarsi da parte dei predetti organismi.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà corrisposto tramite gli organismi associativi ».

La deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 14 della detta legge è estesa all'intero anno 1976.

Art. 67.

Sulle operazioni di ammasso, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici eseguite dagli organismi beneficiari delle relative agevolazioni previste dalla presente legge l'amministrazione regionale dispone periodici accertamenti.

Ai predetti organismi è fatto obbligo di trasmettere alla presidenza della Regione - amministrazione del bilancio, ed agli assessorati regionali del lavoro e della cooperazione e della agricoltura e delle foreste, con frequenza trimestrale a decorrere dal 30 maggio 1976, apposita certificazione, vistata dagli istituti finanziatori, contenente l'indicazione delle somme ricevute in anticipazione dagli istituti stessi e quelle versate sullo stesso conto quale ricavo delle vendite, da allegare ad una situazione nella quale risultino chiaramente indicate le anticipazioni erogate a favore dei conferenti e quanto altro occorre per fornire alle amministrazioni interessate elementi certi di valutazione sull'andamento delle gestioni di ammasso.

Art. 68.

Il limite di 6 milioni di lire previsto dall'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, si intende riferito al prezzo delle macchine agricole al netto dell'importo di I.V.A. La presente norma si applica anche alle istanze inoltrate, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai competenti organi dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 69.

Il fondo di rotazione costituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, modificato dalla legge regionale 18 luglio 1961, n. 13, è incrementato di lire 3000 milioni.

Art. 70.

Agli interventi contemplati nella presente legge si applicano e agevolazioni previste dall'art. 43 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 71.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 158.615 milioni che sarà iscritta nel bilancio della Regione e nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per gli esercizi finanziari 1976 e 1977 come dalla seguente tabella:

a) *Bilancio del Fondo di solidarietà nazionale*

	1976	1977	Totale
	(importi in milioni di lire)		
Art. 2	30	—	30
Art. 3	600	—	600
Art. 4	1.500	1.500	3.000
Art. 5	25.000	10.000	35.000
Art. 7	25.000	15.000	40.000
Art. 9	6.000	9.000	15.000
Art. 12	10	10	20
Art. 13	200	200	400
Art. 14	150	150	300
Art. 15	1.250	1.250	2.500
Art. 16, primo comma	200	300	500
Art. 16, terzo comma	500	500	1.000
Art. 17	50	150	200
Art. 21	14.000	4.000	18.000
Art. 22	25	40	65
Art. 23	2.000	2.000	4.000
Art. 24	400	—	400
Art. 25	3.000	—	3.000
Art. 26	100	150	250
Art. 33	4.000	3.000	7.000
Art. 34	120	130	250
Art. 35	200	—	200
Art. 36, lett. *a)*	5.000	—	5.000
Art. 36, lett. *b)*	2.000	—	2.000
Art. 36, lett. *c)*	3.000	—	3.000
Art. 38, primo comma	100	—	100
Art. 38, secondo comma	80	—	80
Art. 40	800	800	1.600
Art. 41	1.500	—	1.500
Art. 42	500	—	500
Art. 43	1.500	1.500	3.000
Art. 45	1.500	1.500	3.000
Art. 46	400	600	1.000
Art. 47	300	300	600
Art. 48, primo comma	600	700	1.300
Art. 48, secondo comma	150	150	300
Art. 52	50	50	100
Art. 55	250	—	250
Art. 69	3.000	—	3.000
Totale	105.065	52.980	158.045

b) *Bilancio della Regione*

	1976	1977	Totale
	(importi in milioni di lire)		
Art. 19	10	10	20
Art. 27	250	—	250
Art. 50	50	—	50
Art. 61	200	—	200
Art. 62	50	—	50
Totale	560	10	570
Totale generale	105.625	52.990	158.615

Sono, altresì, autorizzate, a carico del bilancio della Regione, le seguenti spese:

lire 15 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, per i contributi annui previsti dall'art. 44;

lire 10 milioni, per l'anno finanziario in corso, per le garanzie previste dall'art. 44, che si iscrivono al cap. 20731 del bilancio della Regione;

lire 15 milioni quale limite quinquennale di impegno per l'anno 1976 per le finalità dell'art. 54.

Art. 72.

All'onere di lire 158.045 milioni a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per gli anni finanziari 1976 e 1977 si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-80 approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

All'onere di lire 600 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso si provvede quanto a lire 531 milioni con parte della disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'anno medesimo e quanto a lire 69 milioni utilizzando parte dell'avanzo finanziario del bilancio della Regione accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1974, approvato con la legge regionale 25 ottobre 1975, n. 69.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 73.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 aprile 1976

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 20 aprile 1976, n. **37**.

Modifica dell'art. 54 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, concernente « Elezione dei deputati all'assemblea regionale siciliana ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 21 *aprile* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 54 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, i commi sesto, settimo, ottavo e nono sono sostituiti con i seguenti:

« Ove risultino seggi non attribuiti, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e li attribuisce alle liste con i maggiori resti.

All'attribuzione di cui al precedente comma partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente.

A parità di resti il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio ».

Art. 2.

Per gli adempimenti connessi alle esigenze elettorali ed ai servizi ispettivi dell'assessorato regionale degli enti locali, il personale assegnato al predetto assessorato può, a giudizio del capo dell'amministrazione, essere autorizzato a fruire del mezzo proprio nell'ambito del territorio della Regione.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 aprile 1976

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 20 aprile 1976, n. 38.

Provvedimenti straordinari per l'ente siciliano per la promozione industriale, per l'ente minerario siciliano e per l'azienda asfalti siciliani, nonchè provvidenze per la piccola e media industria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 21 *aprile* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROVVEDIMENTI PER L'ESPI, L'EMS E L'AZASI

Art. 1.

Per consentire lo svolgimento dell'attività produttiva delle società collegate all'ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) nelle more dell'approvazione della legge di finanziamento del piano quadriennale di investimenti dell'ente di cui allo art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, il fondo a gestione separata istituito presso l'ente stesso ai sensi dello art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 59, è incrementato di lire 26.500 milioni per contributi straordinari alle società collegate sul costo del lavoro.

Art. 2.

Il fondo di rotazione istituito presso l'ente siciliano per la promozione industriale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, è ulteriormente incrementato di lire 3000 milioni.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'ente siciliano per la promozione industriale di cui all'art. 7, lettera *a*), della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 700 milioni per esigenze gestionali interne dell'ente.

Art. 4.

E' istituito presso l'ente siciliano per la promozione industriale un fondo a gestione separata di lire 3000 milioni da destinare alle società collegate per interventi straordinari per il miglioramento della produttività degli impianti esistenti nelle more dell'approvazione del programma quadriennale di cui allo art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

Le deliberazioni per l'utilizzazione del fondo sono sottoposte all'approvazione dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, il quale ne riferisce preventivamente alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 5.

A valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1 della presente legge e limitatamente alla somma di lire 3000 milioni l'Ente siciliano per la promozione industriale è autorizzato a ricorrere ad operazioni di anticipazioni bancarie.

Art. 6.

Il fondo di dotazione dell'ente minerario siciliano (EMS), previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, e successive modifiche ed aggiunte, è incrementato di lire 4000 milioni per esigenze gestionali interne dell'ente e per interventi straordinari in favore delle società collegate, con esclusione dell'ISPEA.

Art. 7.

E' istituito presso l'azienda asfalti siciliani (AZASI) un fondo a gestione separata di lire 2000 milioni per interventi straordinari in favore delle società collegate.

Limitatamente all'IMAC le disponibilità di tale fondo non possono essere utilizzate per pagamento di debiti, fino alla nomina dell'amministratore unico della società.

A valere sullo stanziamento previsto dal presente articolo l'azienda asfalti siciliani è autorizzata a ricorrere ad operazioni di anticipazioni bancarie.

Art. 8.

Al personale di cui all'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 7, è corrisposta un'indennità complessiva pari a lire 72.000, quale integrazione del sussidio straordinario percepito per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1975, nonchè della retribuzione relativa al periodo 1° aprile-8 maggio 1975.

Detta somma fa carico allo stanziamento disposto con lo art. 3 della legge suddetta, al quale fanno carico, altresì, le quote contributive relative all'intero periodo 1° gennaio-8 maggio 1975, per il quale periodo è riconosciuta a tutti gli effetti la continuazione del rapporto di lavoro precedente.

Titolo II

PROVVIDENZE PER LA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Art. 9.

Il fondo di rotazione dell'istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), costituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni, è incrementato di lire 2000 milioni.

Art. 10.

Il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 10.000 milioni per le finalità e gli scopi in esso indicati da destinare alle imprese previste dallo art. 28 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Art. 11.

Il beneficio di cui all'art. 22 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, può essere concesso alle imprese industriali che siano in difetto col pagamento delle rate semestrali da non prima del 30 giugno 1973 al 31 dicembre 1975.

Per le finalità del presente articolo il fondo previsto dallo art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 900 milioni.

Restano ferme le modalità previste dal citato art. 22 per quanto riguarda la garanzia ed il contributo sugli interessi per i mutui aventi le caratteristiche di cui al primo comma che siano stati effettuati da istituti ed aziende di credito ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive aggiunte e modifiche.

Art. 12.

Il beneficio di cui all'art. 23 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, può essere concesso alle imprese industriali che siano in mora col pagamento delle rate semestrali da non prima del 30 giugno 1974 al 31 dicembre 1975.

Per le finalità del presente articolo il fondo previsto dallo art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 900 milioni.

Art. 13.

Il limite contenuto nella lettera *a*) dell'art. 27 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, non si applica, ai fini dei benefici previsti dall'art. 23 della stessa legge, nei confronti delle società alle quali partecipano, in posizione maggioritaria, gli enti economici regionali. Per tali società il beneficio si applica per le rate di mutuo non pagate da non prima del 30 giugno 1969 al 31 dicembre 1975.

Per le finalità del presente articolo il fondo di cui allo ultimo comma del richiamato art. 23 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è incrementato di lire 700 milioni.

Art. 14.

Il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere garanzie sussidiarie del 30 per cento dell'ammontare dei prestiti,

aperture di credito ed anticipazioni, effettuati da istituti e aziende di credito in favore di imprese industriali, per capitale di esercizio, nonchè un contributo sugli interessi, nella misura del 30 per cento, gravanti su dette operazioni.

Per le imprese a prevalente capitale degli enti pubblici regionali la garanzia sussidiaria di cui al comma precedente può essere concessa nella misura del 60 per cento.

Per le imprese esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge la garanzia può essere concessa limitatamente a prestiti ed aperture di credito ed anticipazioni aggiunti a quelli in essere e non cessati nell'ultimo anno.

La garanzia ed il contributo sugli interessi sono concessi per non oltre 18 mesi, su operazioni effettuate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, purchè non si tratti di rinnovi di operazioni preesistenti.

In ogni caso la garanzia aggiuntiva opererà sulle somme mobilitate dalle banche in eccedenza alle cifre mobilitate nello stesso periodo dell'anno precedente.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti e le aziende di credito danno comunicazione alla presidenza della Regione - ragioneria generale, ed all'assessorato regionale dell'industria e del commercio dell'ammontare prevedibile dei prestiti.

Il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere garanzie per un importo complessivo di lire 10.000 milioni e contributi per non oltre lire 1000 milioni.

Per le garanzie previste dal comma precedente è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 150 milioni che si iscrive al cap. 20731 del bilancio medesimo.

Art. 15.

Possono usufruire dei benefici di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 14 le imprese previste dall'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Art. 16.

L'art. 22 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è altresì incrementato di lire 15.000 milioni per la concessione di finanziamenti commisurati al 50 per cento dell'ammontare delle forniture e lavorazioni acquisite dopo l'entrata in vigore della presente legge, sia in applicazione delle riserve previste dall'art. 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, dallo art. 7, commi settimo, ottavo e nono della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e dall'art. 10 della presente legge, semprechè non fruiscano di altre agevolazioni nei termini di pagamento, sia in forza di contratti non rientranti nelle predette riserve e convenuti con imprese pubbliche o private semprechè la loro esecuzione richieda tempi tecnici e/o immobilizzi finanziari di particolare impegno.

I finanziamenti di cui al comma precedente sono concessi al tasso annuo del 4 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, non possono avere durata superiore a tre anni e possono assumere la forma di:

a) contratto di mutuo garantito da regolare cessione del credito eventualmente integrata o sostituita da polizza di fideiussione rilasciata da una compagnia di assicurazione e/o da fideiussione bancaria;

b) apertura di credito garantita da regolare cessione del credito o da procura all'incasso del prezzo delle commesse, eventualmente integrate da polizza fideiussoria rilasciata da una compagnia di assicurazione.

L'utilizzo dei finanziamenti non può in ogni momento superare l'ammontare dei materiali acquisiti e dei costi di trasformazione sostenuti per la realizzazione delle commesse, e comunque, nel caso dell'apertura di credito, il 50 per cento del credito ceduto al netto dei pagamenti via via effettuati dal committente.

L'apertura di credito potrà successivamente essere riutilizzata, ferma restando la durata massima dell'operazione ad anni tre, fino all'importo originariamente accordato, semprechè la ditta finanziata dimostri di avere acquisito altre proporzionali commesse aventi le caratteristiche previste dal primo comma del presente articolo e ne abbia ceduto il relativo credito o abbia rilasciato delega per l'incasso.

Le direttive per l'attuazione del presente articolo vengono impartite con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio ».

Art. 17.

Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 27 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Allo scopo di favorire la costituzione e lo sviluppo di forme associative tra piccole e medie imprese industriali e tra imprese artigiane, esercenti attività omogenee, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per tre anni un contributo annuo sulle spese di gestione ai consorzi ed alle cooperative che si propongono esclusivamente di svolgere o svolgano una o più delle seguenti attività:

a) effettuare la distribuzione e la vendita dei prodotti delle imprese consorziate, curare la contrattazione e l'acquisizione di commesse anche di servizi da ripartire tra le medesime imprese;

b) effettuare ricerche di mercato ai fini del collocamento dei prodotti;

c) trattare l'acquisto di materie prime e di semilavorati utili ai cicli di lavorazione;

d) promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera occorrente alle imprese consorziate, nonchè la formazione e l'aggiornamento del personale anche a livello dirigenziale;

e) organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie a carattere generale tra le imprese consorziate e dare ad esse idonea assistenza per le rispettive gestioni;

f) realizzare gestioni comuni delle attività delle imprese consorziate e delle cooperative.

Il contributo di cui al presente articolo è erogato per tre anni in misura decrescente e non può superare rispettivamente il 90, il 70 ed il 50 per cento delle spese di gestione relative alle attività sopracitate, effettuate nel triennio dai consorzi.

Il contributo è concesso dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio ai consorzi formati da almeno dieci aziende, in attività nel territorio della Regione, tra loro non collegate, e che entrino a far parte o facciano parte dell'ente consortile sul piano di un effettivo equilibrio di partecipazione, che abbiano prevista durata da almeno quindici anni, e non può in ogni caso superare il limite massimo di 300 milioni nel triennio per ciascun consorzio tra imprese industriali e di 50 milioni per consorzi tra artigiani.

Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi in questione, da effettuare comunque mediante anticipazioni mensili per l'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e per il restante 20 per cento semestralmente al consuntivo, verranno stabilite con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il comitato consultivo per l'industria ».

Art. 18.

L'art. 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'integrazione, da parte della Regione, dell'ammontare dei fondi rischi dei consorzi fidi di garanzia collettiva viene effettuata nella seguente misura:

con una somma pari all'ammontare del fondo rischi, per i consorzi ai quali aderiscono almeno dieci imprese industriali;

con una somma pari all'ammontare del fondo rischi e del monte fideiussioni per i consorzi ai quali aderiscono più di dieci imprese industriali. Ai fini dell'integrazione da parte della Regione, il monte fideiussioni sarà considerato di importo pari al fondo rischi, fermo restando il diritto di ciascun consorzio di costituire, per il raggiungimento dei propri scopi, un monte fideiussioni di importo superiore.

Le camere di commercio che promuovono la costituzione dei consorzi sono autorizzate ad integrare esclusivamente l'ammontare del fondo rischi fino alla concorrenza del 20 per cento.

Ai consorzi possono aderire, assumendo la veste di sostenitori, anche enti, istituti di credito, associazioni ed aziende, che, pur non fruendo dei servizi del consorzio stesso, concorrano al conseguimento delle sue finalità.

La concessione dell'integrazione da parte della Regione è effettuata con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Ogni qualvolta le imprese consorziate procedono all'aumento del fondo rischi, l'amministrazione regionale e le camere di commercio sono autorizzate ad effettuare versamenti aggiuntivi ad integrazione del fondo stesso, nei limiti e con le modalità sopra indicati.

L'intervento della Regione, comunque, non potrà eccedere in totale l'impòrto di lire 100 milioni per i consorzi ai quali aderiscono meno di 40 aziende e l'importo di lire 200 milioni per i consorzi con più di 40 aziende.

L'intervento di ciascuna camera di commercio non potrà eccedere, in ogni caso, l'importo di lire 40 milioni ».

Alle spese per il raggiungimento delle finalità del presente articolo si provvede con gli stanziamenti già autorizzati, per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, dall'art. 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Art. 19.

Il fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 7000 milioni da destinare esclusivamente al finanziamento delle piccole e medie imprese cantieristiche siciliane, impegnate in programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione degli impianti aziendali aventi particolare interesse economico e sociale.

I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi dal comitato amministrativo di cui all'art. 45 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, hanno durata massima di anni quindici di cui cinque di utilizzo e preammortamento, non devono gravare sui mutuatari, per interessi ed ogni altro onere accessorio, in misura superiore al 3 per cento annuo e sono commisurati al 70 per cento della spesa occorrente per la realizzazione dei programmi, ivi comprese le scorte di materie prime e semilavorati e le eventuali passività da ripianare nel limite rispettivamente del 40 e del 30 per cento dei nuovi investimenti fissi.

Le operazioni saranno garantite unicamente dai privilegi sugli impianti ed i macchinari di cui all'art. 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni, nonchè dai privilegi sulle scorte ai sensi dell'art. 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135. Per i cantieri ubicati in zone marittime demaniali potrà prescindersi dall'acquisizione dei privilegi immobiliari e comunque comportanti le autorizzazioni previste dal codice della navigazione.

Art. 20.

Le agevolazioni finanziarie di cui al precedente articolo non sono cumulabili con quelle previste da analoghe leggi nazionali in materia di ristrutturazione e riconversione di settori in crisi e possono essere concesse anche ad imprese che presentino domanda per rilevare impianti cantieristici di cui al primo comma del predetto art. 19 o per effettuare apporti finanziari negli stessi sempre al fine di realizzare programmi di riorganizzazione e conversione dei cantieri medesimi assicurando il mantenimento dei livelli occupazionali.

Art. 21.

Il fondo previsto dall'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 1000 milioni da destinare esclusivamente al finanziamento di piccole e medie imprese industriali, nei cui confronti siano anche in atto procedure concorsuali per l'attuazione di programmi di riattivazione, riorganizzazione, ristrutturazione, riconversione anche mediante modificazione della struttura aziendale e produttiva che consentano di rafforzarne l'efficienza e che permettano il recupero dei livelli occupazionali.

I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi dal comitato amministrativo previsto dall'art. 45 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, hanno la durata massima di 15 anni, di cui cinque di utilizzo e preammortamento, e sui mutuatari non devono gravare interessi e altri oneri accessori in misura superiore al 3 per cento annuo della spesa occorrente per la realizzazione dei programmi, ivi comprese le scorte di materie prime e di semilavorati e le eventuali passività da ripianare.

Le operazioni sono garantite esclusivamente da privilegi sugli impianti e macchinari, nonchè da privilegi sulle scorte ai sensi della normativa statale attualmente in vigore.

Art. 22.

All'art. 1 della legge regionale 1° marzo 1975, n. 2, sono aggiunti i seguenti commi:

« La presidenza della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzata a concedere garanzia, nel limite di lire 1500 milioni, sui mutui contratti dall'amministrazione del deposito franco con istituti o aziende di credito.

Ai fini dell'ottenimento della garanzia di cui sopra, il consorzio dei magazzini generali della Sicilia deve presentare allo assessorato regionale dell'industria e del commercio un adeguato programma per il miglioramento ed il potenziamento degli impianti del deposito franco del porto di Palermo.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, per l'anno in corso la spesa di lire 28 milioni che si inscrive al cap. 20731 ».

Art. 23.

Il presidente della Regione, previa stipula di apposita convenzione, è autorizzato ad anticipare, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, a favore del consorzio dei magazzini generali della Sicilia la somma di lire 600 milioni da destinare al ripianamento delle passività del consorzio medesimo.

Detta somma sarà rimborsata all'amministrazione regionale in dieci rate annuali senza interessi, a decorrere dall'esercizio 1978.

Art. 24.

Il consorzio dei magazzini generali della Sicilia potrà usufruire dei benefici di cui ai precedenti articoli 22 e 23 solo se dimostrerà di avere applicato integralmente, a favore dei suoi dipendenti, il contratto collettivo nazionale della categoria a partire dal 1° aprile 1975.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 25.

Le spese autorizzate dalla presente legge, con esclusione di quelle previste nei precedenti articoli 14, ultimo comma, 22 e 23, sono a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso.

Art. 26.

All'onere di lire 67.700 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi approvato con legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

All'onere di lire 150 milioni previsto dall'art. 14, ultimo comma, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario del bilancio della Regione accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1974 approvato con legge regionale 25 ottobre 1975, n. 69.

All'onere di lire 28 milioni derivante dall'applicazione dello art. 22 e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20912 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968 n. 36.

All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione dello art. 23 e ricadente nell'esercizio finanziario 1977 si fa fronte con parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con l'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27.

Art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 aprile 1976

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 20 aprile 1976, n. **39**.

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 78, recante provvidenze in favore dei lavoratori del mare di Mazara del Vallo e provvedimenti per la pesca.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 21 *aprile* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 78, sono riaperti e fissati alla data del 30 giugno 1976.

Sono, pertanto, ammissibili le domande presentate dalla entrata in vigore della succitata legge sino alla data indicata nel comma precedente.

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 78, è abrogato e sostituito dal seguente:

« In relazione al fermo dell'attività peschereccia dei natanti di Mazara del Vallo verificatosi a seguito degli eventi connessi alle trattative intercorse tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica tunisina per il rinnovo dello accordo di pesca, è concessa un'indennità straordinaria di lire 100.000 ciascuno ai pescatori iscritti nelle matricole della gente di mare e che siano stati effettivamente imbarcati, anche saltuariamente, in data successiva al 1° settembre e fino al 5 ottobre 1975, a bordo di natanti facenti base a Mazara del Vallo ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 78, è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori della pesca effettivamente imbarcati per il periodo indicato dall'art. 1 sui natanti di cui allo stesso articolo, anche se non muniti di libretto di navigazione, è concessa un'indennità straordinaria di L. 100.000 ciascuno ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 aprile 1976

BONFIGLIO

SALADINO — D'ACQUISTO

LEGGE 20 aprile 1976, n. **40**.

Integrazioni e modifiche di leggi riguardanti la pubblica istruzione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 21 *aprile* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a provvedere:

a) all'acquisto dell'arredamento delle aule e delle palestre degli edifici delle scuole materne, elementari e dell'obbligo costruiti con finanziamenti pubblici nonchè alla fornitura di materiale didattico ed alle relative spese di progettazione;

b) all'acquisto di mezzi audiovisivi da destinare alle scuole di cui alla precedente lettera *a*), limitatamente ai comuni con popolazione non superiore ai 50 mila abitanti, mediante concessione di contributi in misura non inferiore al 90 per cento;

c) al finanziamento di spese indifferibili, limitatamente alla manutenzione e riparazione di aule scolastiche, di servizi igienici, sanitari e di materiale di arredamento scolastico degli edifici della scuola dell'obbligo.

Art. 2.

Per le finalità di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1976, la spesa annua a fianco di ciascuna lettera indicata:

lettera *a*) L. 500.000.000;
lettera *b*) L. 100.000.000;
lettera *c*) L. 500.000.000.

La spesa prevista alla lettera *c*) del presente articolo è destinata quanto a lire 300 milioni alle scuole elementari e quanto a lire 200 milioni alle scuole medie.

Art. 3.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione provvede all'erogazione delle somme di cui alla lettera *c*) del precedente articolo mediante aperture di credito in favore dei presidi delle scuole medie e dei direttori didattici per le scuole elementari, sulla base di motivate richieste corredate dei preventivi di spesa e tenendo conto della distribuzione proporzionale delle somme nell'ambito di ciascuna provincia, in modo da assicurare ad ogni scuola o circolo un finanziamento non superiore a lire 1 milione.

Le spese saranno eseguite in economia, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, a cura dei presidi e dei direttori didattici che ne rispondono.

Art. 4.

Per l'anno finanziario 1976 è autorizzata la spesa di lire 90 milioni per il riattamento e la sistemazione di locali di proprietà di enti pubblici da adibirsi a colonie.

Art. 5.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare ai comuni le somme necessarie per la refezione scolastica in base al numero degli alunni iscritti nelle scuole materne comunali.

L'assegnazione delle somme di cui al precedente comma è calcolata in rapporto alla misura di L. 450 *pro-capite* e per 150 giorni.

I comuni interessati, all'inizio dell'anno scolastico, comunicano all'assessorato regionale della pubblica istruzione il numero degli alunni iscritti e sono obbligati, alla fine dell'anno scolastico, a trasmettere all'assessorato medesimo il rendiconto delle spese effettuate mediante relazione illustrativa.

Per l'anno finanziario 1976 lo stanziamento del cap. 17801 del bilancio della Regione è incrementato di lire 1.000 milioni.

Art. 6.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, sentite le sovrintendenze ai beni librari, ad assegnare alle biblioteche comunali il materiale librario e le attrezzature dei librobus e delle biblioteche circolanti soppressi con la legge regionale 20 marzo 1972, n. 11.

Art. 7.

L'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, è sostituito dal seguente:

« Gli interventi previsti dalla lettera *b*) dell'art. 1 sono predisposti dall'assessore regionale per la pubblica istruzione, sentito il parere di una commissione presieduta dal dirigente coordinatore del gruppo per la promozione culturale e l'educazione permanente dell'assessorato regionale della pubblica istruzione e composta dai soprintendenti ai beni librari, dal direttore della biblioteca nazionale di Palermo e dai direttori delle biblioteche universitarie di Catania e Messina.

La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale per la pubblica istruzione.

Le disposizioni previste dal n. 4 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, non si applicano alle spese di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 ».

Art. 8.

L'art. 1 della legge regionale 19 novembre 1966, n. 29, è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, nei limiti dei fondi annualmente fissati in bilancio, alle spese per scavi archeologici, per conservazione dei monumenti, per restauri di opere d'arte mobili, nonchè per studi e pubblicazioni relativi ai lavori sopra indicati.

La spesa per studi e pubblicazioni non può superare la misura massima di lire 30 milioni ».

Art. 9.

La legge regionale 30 dicembre 1960, n. 45, e gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, sono abrogati.

Art. 10.

Per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 11, è autorizzata per l'anno finanziario 1976 l'ulteriore spesa di lire 80 milioni.

Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 11, sono prorogate, per l'anno 1976, limitatamente a quei comuni che alla data del 30 settembre 1975 hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 4 della stessa legge 24 marzo 1975, n. 11.

Art. 11.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alla « Società editrice storia della Sicilia » un contributo di lire trenta milioni per la pubblicazione della storia della Sicilia.

Art. 12.

All'onere di lire 2.300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 750 milioni, con gli stanziamenti già iscritti nel bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo ai capitoli 17363, 27301 e 27401 e, quanto all'ulteriore spesa di lire 1.550 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

All'onere ricadente negli anni finanziari successivi si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 aprile 1976

BONFIGLIO

AVOLA

LEGGE 20 aprile 1976, n. 41.

Contributi per il mantenimento, il funzionamento e lo sviluppo dei centri trasfusionali; provvidenze in favore delle associazioni donatori volontari di sangue e norme per la profilassi della malattia emolitica del neonato.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 21 *aprile* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA, LA CONSERVAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEL SANGUE UMANO

Art. 1.

La disciplina della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano è regolata dalle norme contenute nella legge 14 luglio 1967, n. 592, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1256 del 24 agosto 1971.

Art. 2.

L'amministrazione regionale della sanità è autorizzata a concedere agli enti ed alle associazioni di cui all'art. 4 della legge 14 luglio 1967, n. 592, contributi per provvedere:

a) all'impianto ed al funzionamento, con esclusione delle spese per il personale, dei centri previsti dall'art. 4 predetto, secondo le disposizioni contenute nella legge n. 592 citata e nel relativo regolamento di esecuzione, nonchè nell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128;

b) all'incremento della produzione di emoderivati di immediato impiego ed a lunga scadenza e non destinati alla vendita, nonchè di quelli destinati alla terapia delle emopatie maligne acute e croniche e alla terapia di malattie sociali, quali l'emofilia, le malattie emorragiche, le microcitemie ed il morbo di Cooley;

c) alle ricerche di laboratorio a carattere preventivo e sociale.

L'entità del contributo da assegnarsi verrà determinata in base all'attività complessiva ed in rapporto alla popolazione servita, tenendo presente che l'indice di donazione di sangue viene calcolato sulla base di tre unità di sangue per anno e per ogni cento persone.

Art. 3.

Al fine di incrementare la raccolta del sangue, l'assessorato regionale della sanità è, altresì, autorizzato a concedere alle associazioni dei donatori volontari di sangue regolarmente costituite ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 592, speciali sovvenzioni da utilizzare per la propaganda trasfusionale, in stretta collaborazione con i centri trasfusionali operanti nella medesima zona di attività dell'associazione, nonchè per il funzionamento delle associazioni medesime.

Le speciali sovvenzioni previste dal comma precedente possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, ai donatori, lavoratori autonomi, non ammessi a fruire dei benefici della legge 13 luglio 1967, n. 584.

La propaganda trasfusionale, che può essere realizzata anche dall'assessorato regionale della sanità, deve essere svolta con mezzi idonei e diretta a persuadere la popolazione dello alto contenuto morale e sociale insito nell'azione di donare il sangue, intesa come dovere civico.

L'erogazione delle sovvenzioni di cui al presente articolo è disposta con decreto dell'assessore regionale per la sanità.

Le domande di sovvenzione, accompagnate da una relazione illustrativa, dovranno pervenire all'assessorato regionale della sanità entro il mese di febbraio di ciascun anno e, nella prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di fornire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

La commissione di cui all'art. 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592, è integrata da un rappresentante dell'assessorato regionale della sanità.

Titolo II

PROFILASSI DELLA MALATTIA EMOLITICA DEL NEONATO

Art. 4.

Presso tutti i centri trasfusionali degli enti ospedalieri vengono effettuate gratuitamente le analisi diagnostiche immunoematologiche prenatali e neonatali della malattia emolitica del neonato, la determinazione del gruppo sanguigno (sistema ABO) e del fattore RH in ogni coppia, nonchè le indagini inerenti alla immunoprofilassi.

Tutti i centri trasfusionali devono dotarsi di adeguate scorte di immunoglobuline umane anti D, aventi le caratteristiche di cui all'art. 125 del decreto ministeriale 18 giugno 1971.

Art. 5.

Tutte le donne aventi fattore RH negativo (RHoD) e con coniuge RH positivo hanno diritto a sottoporsi a periodici controlli immunoematologici (test di Coombs indiretto) nel corso di ogni gravidanza (III, VI, VII, VIII e IX mese) gratuitamente presso i centri trasfusionali; in caso di esito negativo di tali controlli, entro 72 ore dal parto di feto con fattore RH

positivo o da un aborto, sono sottoposte, previ i necessari controlli sierologici dimostranti l'assenza di una isoimmunizzazione RH in atto e previo il loro assenso, al trattamento profilattico con immunoglobuline umane anti D, aventi le caratteristiche di cui all'art. 125 del decreto ministeriale 18 giugno 1971.

Art. 6.

Qualora il parto o l'aborto non abbia luogo presso un ospedale, il trattamento profilattico è effettuato dal medico o dalla ostetrica che hanno assistito al parto o all'aborto.

Le immunoglobuline anti D necessarie sono ritirate gratuitamente presso il più vicino centro trasfusionale dietro, presentazione di specifica richiesta medica contenente tutti i dati idonei alla identificazione della persona sottoposta al trattamento profilattico e corredata dell'esito dei controlli sierologici effettuati.

Art. 7.

L'assessore regionale per la sanità provvederà con proprio decreto, trimestralmente, al rimborso del costo delle immunoglobuline anti D e delle analisi diagnostiche di cui all'art. 5 della presente legge a favore dell'ente che gestisce i centri trasfusionali, su presentazione delle richieste mediche di cui allo art. 6, nonchè delle ricevute di consegna debitamente sottoscritte dal familiare dell'assistito che ha ritirato il farmaco.

Art. 8.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa obbligatoria complessiva annua di lire 400 milioni così ripartita:

lire 300 milioni per le finalità del titolo I;

lire 100 milioni per le finalità del titolo II.

All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1976 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 aprile 1976

BONFIGLIO

GULOTTA

LEGGE 20 aprile 1976, n. 42.

Norme dirette ad agevolare l'istituzione di scuole e la frequenza dei corsi di preparazione, formazione e qualificazione del personale parasanitario.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 21 *aprile* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana, nell'ambito del proprio territorio, ha il compito di valutare il fabbisogno del personale parasanitario e, per l'effetto, di programmare e promuovere la formazione, nonchè di istituire, regolamentare e finanziare le scuole ed i corsi relativi e di vigilare sul loro funzionamento, fermo restando che, ai sensi dell'ordinamento vigente, la disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie è riservata allo Stato, al quale compete, altresì, il potere di determinare i requisiti di ammissione e le materie fondamentali di insegnamento nelle relative scuole.

Art. 2.

L'istituzione di scuole e di corsi per la formazione del personale parasanitario presso enti ospedalieri, università o altri enti pubblici in possesso dei requisiti necessari per il funzionamento e presso gli ospedali psichiatrici, ai sensi dell'art. 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, è autorizzata dall'assessore regionale per la sanità in base ad un piano regionale, elaborato dalla commissione regionale per la formazione del personale parasanitario prevista al successivo art. 3, e tenendo conto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) assicurazione da parte delle scuole e dei corsi di una formazione che consenta agli operatori di esercitare la propria attività professionale con adeguata capacità tecnico-pratica, con piena disponibilità al lavoro di gruppo ed al lavoro interdisciplinare e pronta percezione dei bisogni reali dei soggetti cui è destinato l'intervento sanitario, affinchè gli operatori stessi siano in grado di svolgere un ruolo attivo nella difesa e nella promozione dello stato di salute e di benessere sociale della popolazione;

2) adeguamento dell'azione educativa, nei metodi e nei contenuti, a livello del progresso scientifico e tecnologico, così da realizzare una stretta integrazione fra insegnamento teorico e pratico e stimolare la capacità e l'autonomia di giudizio degli studenti;

3) realizzazione di una gestione programmata delle attività di formazione del personale in modo che si persegua un equilibrio fra domanda ed offerta del personale;

4) attuazione di un coordinamento fra le varie scuole esistenti in modo da consentire l'effettuazione di tirocini tra diversi istituti e realizzare uno scambio di materiale didattico;

5) collegamento tra ospedale ed istituzioni extraospedaliere, onde consentire una formazione infermieristica idonea allo svolgimento di compiti di medicina preventiva ed assistenza domiciliare;

6) adeguata utilizzazione delle attuali strutture didattiche di enti pubblici non ospedalieri.

Possono essere autorizzati, altresì, scuole e corsi per il personale parasanitario riconosciuto dallo Stato per la formazione del quale non siano stati fissati dallo Stato i requisiti di ammissione alle scuole e le materie fondamentali. In tali ipotesi, i programmi proposti ed i requisiti richiesti, che saranno indicati dalla commissione regionale per la formazione del personale parasanitario prevista al successivo art. 3, dovranno essere sottoposti alla debita approvazione dei competenti organi statali.

Art. 3.

Presso l'assessorato regionale della sanità è istituita la commissione regionale per la formazione del personale parasanitario.

La commissione, oltre al compito di elaborare il piano regionale di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge, esprime pareri e avanza proposte relativamente:

a) al numero degli allievi autorizzati alla frequenza dei corsi;

b) alle modalità di selezione da parte degli enti che effettuano i corsi;

c) all'istituzione di corsi periodici di aggiornamento destinati al personale già abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie ed alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Art. 4.

La commissione di cui al precedente articolo è composta:

a) dall'assessore regionale per la sanità, che la presiede;

b) dal direttore regionale dell'assessorato regionale della sanità;

c) dal direttore regionale dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione;

d) dall'ispettore sanitario regionale;

e) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;

f) da un rappresentante dell'associazione regionale degli ospedali siciliani (AROS);

g) da tre rappresentanti dei comuni siciliani, designati dall'organizzazione regionale dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un dirigente in servizio presso l'assessorato regionale della sanità.

Nel caso di assenza o di impedimento dell'assessore, la commissione è presieduta dal direttore regionale dell'assessorato regionale della sanità.

I componenti della commissione sono nominati con decreto dell'assessore regionale per la sanità, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

La commissione, per l'esame di particolari questioni, può invitare a partecipare ai propri lavori degli esperti.

Art. 5.

L'assessore regionale per la sanità, sentito il parere della commissione regionale per la formazione del personale parasanitario, stabilisce il numero degli allievi autorizzati alla frequenza dei corsi, nonchè le modalità di selezione da parte degli enti che effettuano i corsi, compatibilmente con la disciplina fissata dalla legislazione statale.

Fermo restando il possesso dei requisiti specificatamente previsti dalle leggi dello Stato, l'ammissione degli allievi è subordinata al superamento di un colloquio o esame volti ad accertare l'idoneità del candidato a seguire proficuamente il corso e ad evidenziare contenuti di cultura generale e di carattere attitudinale e motivazionale.

L'esame ed il colloquio saranno sostenuti davanti ad una apposita commissione composta e nominata nei modi che saranno stabiliti dalla commissione regionale per la formazione del personale parasanitario e della quale devono, in ogni caso, far parte esperti delle materie previste dal programma di insegnamento e della diagnosi attitudinale.

In ogni caso, la durata annua dei corsi non può eccedere le 1500 ore ed il numero massimo complessivo di allievi per corso non può essere superiore a 30 unità.

Gli allievi che siano legati da un rapporto d'impiego con enti ospedalieri ed altri enti ed istituti sanitari continuano a percepire gli assegni in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola e sono tenuti a presentare all'amministrazione dalla quale dipendono idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza.

Il numero degli allievi, per ogni anno scolastico, non può eccedere per ciascun ente il 5 per cento dei posti coperti di organico delle qualifiche interessate.

Gli stessi, per il periodo attinente alla preparazione professionale, sono collocati, a domanda, in posizione di comando per perfezionamento professionale; tale periodo è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e degli aumenti periodici di stipendio.

Gli enti che istituiscono le scuole hanno l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie contratte in favore degli allievi per la durata del corso.

Gli studenti non possono essere impiegati in attività non contemplate nel quadro degli insegnamenti del corso al quale partecipano e prive di valore formativo ai fini della preparazione professionale, nè essere utilizzati in sostituzione o ad integrazione del personale dei servizi presso i quali svolgono il tirocinio pratico.

Art. 6.

Allo scopo di agevolare la frequenza alle scuole operanti nel territorio della Regione siciliana per:

infermiere e infermieri professionali;

capo sala e dirigenti;

infermiere generico;

ostetrica;

assistente sanitaria e visitatrice;

massaggiatore, massofisioterapista;

vigilatrice d'infanzia e puericultrice;

odontotecnico;

ottico;

ortopedico ernista;

tecnico di radiologia;

tecnico di laboratorio;

tecnico di centro trasfusionale;

tecnico d'igiene;

tecnico sanitario;

terapista della riabilitazione;

tecnici delle riabilitazioni motorie (fisiokinesiterapista);

terapisti delle riabilitazioni sensoriali (logopedista, tecnico di audiometria ed ortofonia, ortofonista e psicifonista, ortottista);

dietista;

podologo;

e di ogni altra specializzazione riconosciuta dallo Stato,

l'assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere nei primi cinque anni di applicazione della presente legge agli allievi che frequentano le scuole suddette un assegno di studio limitatamente alla durata del corso, pari a lire 1000 giornaliere.

L'ammontare di tale assegno è raddoppiato per quegli allievi che hanno la propria residenza in sede distante almeno 15 chilometri da quella della scuola.

Per fruire dell'assegno di cui al comma precedente si osservano le seguenti modalità:

a) le domande, in carta semplice, dirette all'assessorato regionale della sanità, vanno presentate dagli interessati alla direzione delle scuole o dei corsi entro e non oltre venti giorni dall'inizio dei rispettivi corsi annuali;

b) il consiglio di amministrazione di ciascuna scuola esamina le singole domande e le trasmette entro trenta giorni successivi al termine di cui alla precedente lettera *a*) all'assessorato regionale della sanità con motivato parere circa la loro ammissibilità;

c) l'erogazione dell'assegno di studio è disposta tramite gli enti gestori delle singole scuole, ai quali è fatto obbligo di fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento;

d) il beneficio dell'assegno di studio può essere, con decreto motivato dell'assessore regionale per la sanità, negato o sospeso quando, su motivata segnalazione del consiglio di amministrazione delle singole scuole, l'allievo, a causa di assenza prolungata ed ingiustificata, o per gravi motivi disciplinari, non risulti meritevole.

L'assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere altresì agli allievi occupati presso le case di cura private che frequentano le scuole un assegno di studio, limitatamente alla durata del corso, pari a lire 5000 giornaliere, a titolo compensativo per il mancato guadagno.

Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per la sanità, sentita la commissione regionale per la formazione del personale parasanitario, può apportare con proprio decreto opportune modifiche alla misura degli assegni sopra previsti per renderli più adeguati alle eventuali variazioni del costo della vita.

Art. 7.

L'amministrazione regionale della sanità è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri, alle università ed agli altri enti pubblici in possesso dei requisiti necessari che effettuano le scuole e i corsi:

a) contributi annui sulle spese di carattere generale, il cui ammontare è calcolato in base al parametro ora-corso fissato in lire 5000 (durata del corso in ore per lire 5000);

b) contributi annui sulle spese per consumi, calcolate in base al parametro quota lire 75-ora-allievo (75 lire per il numero delle ore di ciascun corso per il numero degli allievi).

Ciascun ente beneficiario è obbligato a fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei contributi secondo la destinazione nel decreto di concessione.

La partecipazione ai corsi di cui alla presente legge è gratuita, e, pertanto, non può essere subordinata al pagamento di tasse di iscrizione o di frequenza.

Per tutta la durata del corso gli studenti hanno diritto all'uso gratuito dei testi e di ogni altro materiale necessario per lo studio individuale e collettivo e per effettuare il tirocinio pratico.

Art. 8.

Al fine di fornire nozioni tecniche di aggiornamento che insegnano nuove tecniche o metodi a chi è già abilitato a esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie o alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, l'assessorato regionale della

sanità promuove l'istituzione ed organizza corsi periodici di aggiornamento presso le scuole di cui sopra, sentito il parere della commissione regionale per la formazione del personale parasanitario, facendo in modo da garantire la partecipazione obbligatoria di ciascun operatore ad almeno uno di essi ogni cinque anni.

In ogni caso, la durata di ciascun corso di aggiornamento, durante l'anno, non può eccedere le 50 ore ed il numero massimo dei partecipanti non può essere superiore a cinquanta unità.

Durante l'aggiornamento il personale è considerato in attività di servizio a tutti gli effetti di legge.

I programmi dei corsi, indicati dalla commissione regionale per la formazione del personale parasanitario, sono approvati dall'assessore regionale per la sanità il quale vigila sull'efficacia del loro espletamento.

L'assessore regionale per la sanità può revocare l'autorizzazione all'esercizio della scuola o all'espletamento del corso in relazione a gravi deficienze verificatesi nell'organizzazione o nel funzionamento della scuola o del corso, sentito il parere della commissione regionale per la formazione del personale parasanitario.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nella presente legge trovano applicazione anche nei confronti delle scuole già istituite e per i corsi funzionanti.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa complessiva di lire 700 milioni a carico del bilancio del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 aprile 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO — GULOTTA

LEGGE 20 aprile 1976, n. 43.

Provvedimenti riguardanti il personale e le aziende private esercenti autotrasporti in concessione e norme in favore dei servizi pubblici di trasporto.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 21 *aprile* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine indicato dall'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1975, n. 4, è prorogato al 31 marzo 1976.

Art. 2.

Ai fini di permettere l'attuazione contrattuale in sede regionale del « protocollo d'intesa » tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti delle imprese private che gestiscono autolinee in concessione, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere alle imprese predette, a decorrere dal 1° gennaio 1976, un contributo pari al maggior onere derivante alle stesse dalla applicazione integrale del citato « protocollo d'intesa ».

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, altresì, a concedere alle imprese di cui al primo comma del presente articolo un contributo *una tantum* di L. 150.000 lorde per dipendente che saranno erogate a ciascun lavoratore in rapporto al servizio dallo stesso prestato nel periodo dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1975, in aggiunta alle somme già erogate con la legge regionale n. 4 del 6 marzo 1975.

I dipendenti delle autolinee, assunti successivamente alla data del 1° luglio 1974 ed alla data del 1° marzo 1975, sono ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale 6 marzo 1975, n. 4, in relazione al periodo di servizio dagli stessi prestato.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 5.200 milioni.

Art. 3.

Al pagamento delle somme indicate al secondo e terzo comma del precedente articolo si provvederà ai sensi degli articoli 3 e seguenti della legge regionale 6 marzo 1975, n. 4.

Per provvedere al pagamento delle somme di cui al primo comma del precedente articolo, per il periodo dal 1° gennaio 1976 e sino al 31 dicembre 1976, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare trimestralmente, tramite le imprese, somme riferite ad una previsione di spesa parametrata ad un costo medio annuo per dipendente di L. 2.350.000, salvo conguaglio sugli appositi conteggi per ogni dipendente in rapporto all'applicazione del « protocollo d'intesa ».

I dipendenti delle imprese debbono risultare dai libri paga e matricola ed essere iscritti al fondo di previdenza o allo Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Il rappresentante legale dell'impresa presenterà, entro i sessanta giorni successivi al 31 dicembre 1976, il conto delle spese effettuate, corredato dall'elenco del personale in servizio nel periodo considerato, debitamente vistato dall'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, cui è demandato lo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal precedente comma.

Art. 4.

Il rappresentante legale dell'impresa provvederà al pagamento delle competenze a favore dei dipendenti mensilmente.

Art. 5.

L'erogazione prevista dalla presente legge ha carattere di anticipazione di corrispondenti concessioni dello Stato alle imprese predette tramite le regioni.

Art. 6.

A completamento di tutte le operazioni relative al pagamento delle erogazioni di cui alla presente legge, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti trasmetterà al Ministero dei trasporti la documentazione necessaria per il recupero delle somme anticipate.

Art. 7.

I benefici previsti dalla legge regionale 22 febbraio 1974, n. 5, per gli autotrasportatori in concessione e per l'Azienda siciliana trasporti, sono prorogati al 31 dicembre 1976.

La concessione dei benefici previsti dalla presente legge è subordinata all'osservanza di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge nonchè dall'art. 4 della legge regionale 22 febbraio 1974, n. 5, e all'applicazione del « protocollo d'intesa » e successive modifiche di cui all'art. 2 della presente legge.

Restano valide le norme contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 5 del 22 febbraio 1974.

L'importo globale dei contributi alle imprese, tenute a norma del codice civile alla compilazione dei bilanci, non dovrà superare il disavanzo complessivo risultante dal conto economico dell'anno 1976 relativo a tutti i servizi di autolinea esercitati.

A tal fine il contributo è erogato trimestralmente sino al 30 settembre 1976. Il contributo riguardante l'ultimo trimestre 1976 è liquidato dopo la presentazione del bilancio e del conto economico 1976.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 6.570 milioni.

Art. 8.

L'art. 1 della legge regionale n. 5 del 22 febbraio 1974, sostitutivo dell'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1971, n. 13, è modificato come appresso:

« I contributi, con decorrenza dal 1° gennaio 1976 e sino al 31 dicembre 1976, sono concessi nella misura di L. 130 per ogni chilometro di percorrenza effettiva realizzata dalle aziende concessionarie di pubblici servizi di autolinee.

La richiesta di contributo deve essere accompagnata dalla certificazione della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sicilia, attestante i chilometri svolti in base ai disciplinari di concessione rilasciati a seguito di formale istruttoria dalle competenti autorità, per il periodo al quale dovrà riferirsi il provvedimento di erogazione del contributo ».

Per l'Azienda siciliana trasporti il contributo è calcolato sulle percorrenze risultanti dai disciplinari di concessione.

Art. 9.

Per soddisfare le esigenze di interesse pubblico di trasporto, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, può autorizzare la Azienda siciliana trasporti all'esercizio delle linee che presentino caratteristiche di organicità con le linee da essa gestite.

L'art. 10 della legge regionale n. 19 del 29 luglio 1965 e lo art. 4 della legge regionale n. 31 del 30 luglio 1969 sono abrogati nei riguardi delle linee di cui al precedente comma.

Nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, il personale adibito alle linee stesse viene inquadrato, con le qualifiche rivestite al 1° luglio 1974, nei ruoli dell'Azienda siciliana trasporti, mantenendo i diritti acquisiti e l'anzianità pregressa, maturati alle dipendenze delle aziende private.

Art. 10.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 31, è sostituito dal seguente:

« In attesa dell'approvazione del bilancio dell'azienda, sono autorizzate anticipazioni sul contributo previsto dall'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19, in misura non eccedente il limite dei dodicesimi maturati in rapporto allo stanziamento annuale ».

Art. 11.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere all'Azienda siciliana trasporti:

a) un contributo di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 per l'ammodernamento ed il rinnovamento dell'autoparco;

b) un contributo di lire 2.000 milioni per l'anno 1976 per l'acquisto e l'ammodernamento di impianti fissi.

Art. 12.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere agli enti pubblici, ai consorzi di enti pubblici ed alle aziende speciali di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, richiamato dalla legge regionale n. 10 del 4 giugno 1964, che gestiscono servizi pubblici di trasporto di persone, un contributo in misura non superiore al 75 per cento del costo ritenuto ammissibile per l'acquisto di autobus nuovi costruiti su telai nazionali e limitatamente a modelli di cui al decreto del Ministero dei trasporti del 6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 326 dell'11 dicembre 1975.

Un contributo suppletivo del 10 per cento sarà concesso in favore degli enti locali che realizzano, mediante convenzioni con i comuni viciniori, servizi intercomunali a gestione di aziende municipalizzate.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per la concessione del contributo di cui ai commi precedenti, predisporrà un apposito piano di riparto, e dello stesso darà comunicazione alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Per le finalità del presente articolo è prevista per gli anni 1976 e 1977 la spesa annua di lire 3.628 milioni.

Almeno il 30 per cento di tale somma deve essere impiegata per l'acquisto di automezzi costruiti da aziende siciliane a capitale pubblico regionale.

Art. 13.

All'onere di lire 24.026 milioni, derivante dall'applicazione degli articoli 2, 7, 11 e 12 della presente legge, di cui lire 18.898 milioni ricadenti nell'anno finanziario in corso e lire 5.128 milioni ricadenti nell'anno finanziario 1977, si provvede:

quanto a lire 4.000 milioni, a carico dell'esercizio finanziario in corso, utilizzando lo stanziamento del cap. 19923 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo;

quanto a lire 9.770 milioni, a carico dell'esercizio finanziario in corso, utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 20913 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, e quanto a lire 5.128 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1977, con parte delle assegnazioni dello Stato ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

quanto a lire 5.128 milioni, a carico dell'esercizio finanziario in corso, con le assegnazioni dello Stato per gli anni 1975 e 1976 ai sensi del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1976. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 aprile 1976

BONFIGLIO

MACALUSO

(5865)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761590)